

K. 1638/1940

AVV. IVANOE BONOMI
ROMA - Piazza della Libertà, 4

Regia Corte di Cassazione

Costituzione per resistere

di

Massara Giuseppina Ved. Polli

e

Marinero Grazia Vedova Manzi

contro il ricorso

Sella Soc. An. Officine Elettro Ferroviarie Callero

Avv. IVANOE BONOMI

ROMA - Piazza della Libertà, 4

- I° Ricorso della Soc. An. Tallero contro Massara Giuseppina
con in calce delega della resistente all'Avv. Ivanoè Bonomi.
- 2° Altre ricerche della stessa Società contro Marinaro Grazia
con delega come sopra.
- 3° Decreto N. 207 della Commissione Gratuito Patrocinio presso
la Corte di Appello di Milano che ammette al G.P. Massara
Giuseppina
- 4° Decreto N. 208 come sopra che ammette al G.P. Marinaro Grazia



Ecc.ma CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

Capria

della SOC. AN. OFFICINE ELETTRICHE FERROVIARIE TALLERO,
corrente in Milano in persona del suo Consigliere De
legato Comm. Ing. Ugo Tallero, elettivamente domiciliato
presso la Confederazione Fascista degli Industriali
in Roma-Piazza Venezia 11, rappresentata dagli Avv.
Comm. Antonio Vismara, Prof. Alfonso Sermonti, e Avv. Fran-
cesco Sepe Quarta, come da procura in calce al ricorso

C O N T R O

MASSARA GIUSEPPINA VED. POLLI, in proprio e quale le-
gale rappresentante del minore figlio Polli Luigi e
della minore figlia Garavaglia Piera, nonché contro
MARINARO GRAZIA VED. MANZI, in proprio e quale legale
rappresentante dei figli minori Concetta, Francesco,
Giuseppe, e Matteo Manzi, entrambe residenti in Milano,
ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Luciano Ca-
pelli-Via Francesco Sforza 19-Milano.

N. 6674	Rep.
Bolli L.	
Supr. 18% e quit.	5
Originale L.	
Met. e rep.	18 15
Copia	12 -
Urgenza	15 05
Trasferite	
Km.	
o vice	2
	47 20 47 20
Restano L.	
Totale L.	52 20
Spese postali	
Importo da pagare L.	

L. 18
Quarantadue e vent.

V.° con 2 copie
Il Cancelliere

Per l'annullamento della sentenza della Corte d'Ap-
pello di Milano, Sez. I, resa fra le parti in data 16
febbraio-1 marzo 1940, notificata il successivo 23
marzo.

F A T T O

*Depositato
il 2 AGO. 1940
con delega in
calce, oltre a
più di ricorso fu
re con delega
e copia della
lo qual. fatto
in via*

Con citazione 15 dicembre 1936 Marinaro Grazia Ved. Manzi nel nome, conveniva avanti il Tribunale di Milano la Soc. An. Officine Elettro Ferroviarie Tallero e assumendo che il di lei marito era stato allè dipendenze della ditta in qualità di sabbiatore, e che in occasione del lavoro prestato, per mancanza di idonei mezzi protettivi aveva contratto la silicosi, a seguito della quale era stato ricoverato all'ospedale sanatoriale di Vialba, dove era deceduto, chiedeva il risarcimento dei danni subiti.

Costituitosi il contraddittorio, la Marinaro dedusse prova per testi al fine di dimostrare la inidoneità dell'ambiente di lavoro e dei mezzi protettivi adottati e dedusse altresì quesito peritale per accertare le cause della morte e più precisamente se essa fosse dipesa da silicosi contratta in servizio.

Le Officine Tallero contestarono in fatto e in diritto il fondamento delle avversarie domande, e il Tribunale di Milano, con sentenza 30 giugno-15 luglio 1937 ammetteva prova per testi sui capitoli dedotti, e disponeva perizia per gli obbietti di cui sopra.

Esauriti gli incumbenti istruttori, in sede di merito la Marinaro concludeva per la condanna ai danni determinati in L. 120/mila; le Officine Tallero chiedevano l'assoluzione per mancanza del nesso causale ob-



biiettivo, per essere il Manzi morto non per silicosi ma in conseguenza di una forma tipica di tubercolosi polmonare escavata, e in ogni caso perchè i rischi conseguenti alle malattie professionali restano a carico esclusivo del prestatore d'opera.

In subordine chiedevano di essere dichiarate esenti da colpa per avere attuato idonei mezzi protettivi e di difesa e per avere nell'esecuzione del contratto di lavoro posto in essere la diligenza del buon padre di famiglia.

In più stretto subordine deducevano prova testimoniale al fine di stabilire per quanto tempo Manzi era stato addetto a lavoro di sabbiatura e quesito peritale al fine di precisare, tenuto conto delle ore di effettivo lavoro di sabbiatura prestate dal Manzi, se e in che misura poteva ritenersi fosse stata la tubercolosi facilitata, accelerata o aggravata nella sua insorgenza.

In via ancora più subordinata si chiedeva che la liquidazione dei danni fosse contenuta in limiti ridottissimi.

Il Tribunale di Milano, con sentenza 29 maggio-9 giugno 1939, escluso in base alle risultanze peritali che il Manzi fosse morto per silicosi, assolveva la ditta dalle avversarie domande.

Contro detta sentenza, non notificata, è stato proposto appello con atto del 13 dicembre 1939, e la Corte d'Appello di Milano, Sez. I, previo abbinamento della causa con l'altra di cui si dirà in seguito, in totale riforma della sentenza dei primi giudici, ha ritenuto la sussistenza del nesso causale ed ha condannato le Officine Tallero al risarcimento dei danni, liquidandoli in L. 49/mila, nonché alla rifusione delle spese del primo e secondo giudizio.

° ° °

Con citazione 15 dicembre 1936, Massara Giuseppina Ved. Polli nel nome, conveniva la Soc. An. Officine Elettro Ferroviarie Tallero avanti il Tribunale di Milano, e assumendo che il di lei marito era stato alle dipendenze della società in qualità di sabbiatore e che in occasione del lavoro prestato per mancanza di idonei mezzi protettivi aveva contratto la silicosi a seguito della quale era stato ricoverato all'Ospedale Maggiore di Milano dove era deceduto, chiedeva la condanna al risarcimento dei danni.

Costituitosi il contraddittorio, dalla Massara fu data prova per testi per dimostrare la inidoneità dell'ambiente di lavoro e dei mezzi protettivi adottati, e fu proposto quesito peritale per accertare la causa della morte e più precisamente se essa fosse dipesa



da silicosi contratta in servizio.

Le Officine Tallero contestarono in fatto e in diritto il fondamento delle avversarie domande, e il Tribunale di Milano-Sez. I - con sentenza 30 giugno - 15 luglio 1937 ammetteva prova per testi sui capitoli de-dotti e disponeva perizia per gli oggetti di cui sopra.

Esauriti gli incontenti istruttori, in sede di merito la Massara concludeva per la condanna della ditta al risarcimento dei danni determinati in L. 30/mila.

Da parte delle Officine Tallero, in via principale si chiese l'assoluzione per mancanza del nesso causale obiettivo, essendo il Polli morto non per silicosi ma in conseguenza di una polmonite con complicazioni cardiovasali, e perchè, in ogni caso, i rischi conseguenti alle malattie professionali restano a carico esclusivo del prestatore d'opera.

In subordine si chiese declaratoria di esenzione da colpa per avere attuato idonei mezzi protettivi e di difesa e per avere nell'esecuzione del contratto di lavoro posta in essere la diligenza del buon padre di famiglia.

Ancora in più stretto subordine si chiese l'ammissione di prova per testi per stabilire per quanto tempo Polli fu addetto a lavori di sabbiatura, e ciò al fine

di poter poi stabilire in quale misura avesse potuto il periodo di adibizione al lavoro di sabbiatura, influire nella insorta malattia; e ancora che, in ogni caso, la responsabilità della ditta fosse affermata in misura ridottissima e proporzionalmente fossero liquidati i danni.

Il Tribunale di Milano, con sentenza 4-29 maggio 1939 assolveva le Officine Tallero dalle proposte domande e contro detta sentenza, non notificata, è stato dalla Massara proposto appello con atto 12/12/1939.

La Corte d'Appello di Milano, Sez. I, previo abbinamento con la causa Marinaro, con sentenza 16 febbraio-1 marzo 1940, in riforma della decisione dei primi giudici, ha ritenuto la sussistenza del nesso causale e affermando la responsabilità della ditta l'ha condannata al risarcimento dei danni liquidandoli in L. 30/mila, oltre al pagamento delle spese e competenze del primo e secondo giudizio.

Contro detta sentenza ricorre la Soc. An. Officine Eletto Ferroviarie Tallero adducendo il seguente mezzo di cassazione:

VIOLAZIONE DELL'ART. 360, N. 6 del Cod. P. C.

D I R I T T O

Poichè il mezzo di ricorso investe questioni comuni alle due cause decise con unica sentenza dalla Cor-



te d'Appello di Milano, e questioni particolari per ognuna di esse, tratteremo prima le une, evitando così inutili ripetizioni, e poi le altre.

QUESTIONI COMUNI

1) Si è sostenuto nelle comparse di appello che, avendo il perito dichiarato che Manzi era morto in conseguenza di una forma tipica di tubercolosi polmonare escavata, e Polli per una forma polmonare acuta specifica e per lesioni cardiovasali, dal momento che le Officine Tallero erano state convenute in giudizio per risarcire, in entrambi i casi, i danni conseguenti alla morte per silicosi, e poichè le sentenze interlocutorie, passate in cosa giudicata, avevano ammesso le prove testimoniali e la perizia nel presupposto di fatto dedotto dalle attrici che la morte dei rispettivi mariti doveva essere attribuita a silicosi contratta in servizio, all'accoglimento della richiesta fatta in sede di appello di risarcimento di danni in conseguenza di morte per una causa diversa da quella dedotta in prime cure, faceva ostacolo la cosa giudicata.

Se è ormai *ius receptum* che le sentenze interlocutorie che ammettono mezzi istruttori costituiscono giudicato sull'ammissibilità e sulla concludenza della prova ammessa e anche su tutto ciò che è presupposto

logico e necessario dell'ammissione della prova stessa, pensiamo che prova testimoniale e perizia sono state a suo tempo ammesse, attraverso il presupposto di fatto logico e necessario della dedotta morte per silicosi.

E' infatti intuitivo che, se fino dall'inizio della instaurazione del contraddittorio, l'oggetto del contendere fosse stato posto negli stessi termini precisati in sede di appello, la formulazione del quesito peritale avrebbe potuto essere diversa, l'inchiesta testimoniale avrebbe potuto seguire altre direttive, o addirittura si sarebbe potuto non fare luogo all'ammissione né dell'uno né dell'altro escludendo, così come fecero i primi giudici dopo l'esaurimento della istruttoria, il nesso causale obbiettivo.

Di queste argomentazioni che, indubbiamente, costituiscono un sistema di difesa autonomo ed organico e avente carattere sostanziale, la Corte d'Appello di Milano non si è in modo alcuno occupata, incorrendo così nel vizio di omessa motivazione.

2) Avanti il Tribunale fu sostenuto con ampia motivazione che il fondamento giuridico della eventuale responsabilità delle Officine Tallero doveva essere esaminato alla luce dell'art. 1124 e dell'art. 1151 Cod. Civ., responsabilità contrattuale quindi e non extra



contrattuale, e i primi giudici aderirono a questa tesi.

Le appellanti chiesero anche sul punto la riforma della gravata sentenza; le Officine Tallero invece domandarono che la sentenza dei primi giudici dovesse, anche per questo scopo, rimanere ferma, richiamando le argomentazioni svolte in prime cure ed esponendone di nuove confortate da un recentissimo arresto cassazionale, e in relazione a questo organico, autonomo e sostanziale sistema di difesa fu presa una specifica conclusione.

La Corte d'Appello di Milano però non ha mostrato di avere preso in esame la questione, mentre l'indagine relativa, indipendentemente dal fatto della specifica conclusione presa, si imponeva ai fini della determinazione della responsabilità della ditta in quanto, attraverso il presupposto della colpa di natura contrattuale si sarebbe dovuto accertare se la sua responsabilità doveva essere contenuta nei limiti di una colpa lata e di una colpa lieve, con tutte le conseguenze relative in ordine alla commisurazione del danno.

La Corte d'Appello ha dato sì atto che i primi giudici si fecero carico di fissare i criteri sull'indole della colpa individuata in quella contrattuale, ma come è facile ricavare dalla motivazione rela-

tiva, la questione è stata affrontata sotto forma di esposizione in fatto, e non di esame in diritto vero e proprio. La Corte infatti non ha dichiarato di far sue o comunque di ritenere esatto l'avviso espresso dai primi giudici sul punto, mentre quando si è apprestata a vedere se vi era stata colpa da parte delle Officine Tallero nella gestione dell'impresa, ha precisato che "resta sempre fermo il principio che per gli inconvenienti delle industrie nocive alla salute; siavi o non l'obbligo dell'assicurazione, risponde l'impresa quando si riscontri una di lei colpa efficiente" senza per altro chiarire alla luce di quale delle due disposizioni (1124 e 1151 C.C.) la responsabilità dovesse essere soppesata.

Il difetto della dovuta precisione e necessaria chiarezza su di un punto così importante delle cause, non consente di individuare in base a quale processo logico e criterio giuridico, la Corte di Milano, nell'esaminare i fatti colposi imputabili alle Officine Tallero ha dichiarato: "Manchevolezze da parte della Società vi furono indubbiamente, perchè, come bene fu ritenuto dal Tribunale, la medesima, pure avendo messo in opera alcune provvidenze dirette ad eliminare o ridurre gli inconvenienti dell'industria, omise di fare tutto quello che era prescritto dal regolamento,

ecc.ecc.", autorizzando così a ritenere che nell'ap-
prezzamento dei giudici del merito le omissioni im-
putate alle Officine Tallero furono non assolute, ma
relative (non, quindi, colpa lata, ma in certa misura at-
tenuata), mentre poi, nel determinare l'ammontare dei
danni, ha proceduto ad una liquidazione, la cui misura
presuppone in fatto una affermazione di responsa-
bilità senza discriminazione alcuna, che potrebbe es-
sere, per quanto discutibile, almeno comprensibile, se
vista alla luce dell'art. 1151 Cod. Civ., ma che si ri-
vela indubbiamente erronea, alla luce dell'art. 1124.

3) Con altra conclusione specifica le Officine Talle-
ro chiesero fosse dichiarato che a termini del con-
tratto di lavoro i rischi conseguenti alle malattie
professionali restano a carico esclusivo del presta-
tore d'opera.

Anche questo, evidentemente, ai fini dell'obbligo del-
la motivazione, costituiva un sistema di difesa auto-
nomo e organico avente carattere sostanziale, poichè
se esaminato e accolto, avrebbe addirittura precluso
ogni altro ulteriore esame di merito. Dalla conclusio-
ne però i giudici di appello non si sono affatti oc-
cupati, pure avendo, si noti bene, ritenuto che alla mor-
te di Manzi e di Polli contribuì l'assorbimento del-
le polveri silicee, e cioè una forma di malattia pro-

fessionale.

4) Oggetto di altra specifica conclusione è stata l'assoluzione dalle avversarie domande per avere la ditta attuato idonei mezzi protettivi e di difesa. Sul punto la Corte d'Appello ha imputato alle Officine Tallero l'omesso uso dei più adatti mezzi per disperdere le polveri, captarle nel luogo di produzione, e ventilare l'ambiente di lavoro, nonché l'aver fornito un tipo di maschera arretrato, mentre nel commercio esistevano tipi più progrediti.

Nelle conclusioni di appello le Officine Tallero ad abundantiam hanno espressamente richiamato le maggiori diverse argomentazioni di cui alle comparse di primo giudizio, e in dette comparse, da pag. 41 a pag. 54 di entrambe, sono state svolte molteplici argomentazioni dirette a dimostrare non solo l'impossibilità tecnica di attuare un sistema di captazione delle polveri nel luogo di produzione delle stesse, ma anche il non obbligo dal punto di vista giuridico.

Fu posto, infatti, in evidenza che l'art. 17 del regolamento per l'igiene del lavoro di cui al R.D.L. 14 aprile 1937, n. 530 (articolo che dalla Corte di Appello si assume non sia stata osservato nella prescrizione relativa) fa obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre per quanto possibile, lo

sviluppo o la diffusione negli ambienti dove lavora=
no gli operai delle polveri, quando detto lavoro si
svolga in locali chiusi e non in locali aperti, e in
base alla descrizione fatta dal perito del capannone
entro il quale si provvedeva ai lavori di sabbiatura,
doveva ritenersi che detto capannone, agli effetti del
la legge in questione, andava considerato come locale
aperto.

L'importanza del valore di questa tesi non ha bisogno
di chiose o commenti: se riconosciuta esatta, è intuitivo
che non si sarebbe potuto fare alle Officine
Tallero carico né dell'omissione di un idonea siste=
ma di captazione, né dell'osservanza di una disposi=
zione di legge diretta alla tutela igienica del lavo=
ratore.

In ordine al tipo di maschera adottato, la Corte ha
ritenuto che esso fosse arretrato, "mentre nel commer=
ciò esisteva la progredita maschera prodotta dalla
Ditta Badesche Meschain Fabrick di Durlak, ed usate
già da alcune ditte milanesi, come risulta dalle depo=
sizioni testimoniali e dalla relazione del perito".

Anche sulle maschere adoperate, nelle comparse di pri=
mo giudizio, da pag. 56 a pag. 52 furono svolte diverse
argomentazioni dirette a dimostrarne la idoneità, met=
tendo soprattutto in evidenza: a) che anche sulla "Guida

per l'applicazione del regolamento generale per la igiene del lavoro" (pubblicazione a carattere ufficiale) si dava atto che nessuno dei modelli di maschera escogitati risponde alle condizioni essenziali per ottenere una protezione efficace; b) che le maschere adottate dalle Officine Tallero erano state acquistate presso la ditta Spasciani la cui competenza in questo genere di produzione era inconfutabilmente dimostrata dalle attestazioni rilasciate da Enti pubblici, come risultava dal catalogo della ditta stessa prodotto in giudizio (vedi fascicolo di primo giudizio della causa Polli); e che proprio il titolare della ditta stessa, deponendo in causa come teste, aveva dichiarato che la maschera fornita alle Officine Tallero "per la sabbiatura è anche più del necessario perchè per una polvere pesante basterebbe anche un semplice filtro"; che il Dr. Pancheri, Ispettore Corporativo, autore di particolari studi sulla silicosi (sentito in causa come teste) in una visita fatta alle Officine Tallero nel 1935 (dopo cioè che Manzi e Polli non facevano più parte della ditta), esaminando le maschere aveva prescritto l'adozione del tubo ad immissione d'aria, riconoscendo così, implicitamente, che nulla c'era da osservare sugli altri elementi costituenti la maschera (filtro, tessuto, chiusura) e che

quindi quella maschera non era del tutto inidonea, ma solo abbisognava di un ulteriore perfezionamento tecnico.

Soppesare il valore di tutte queste argomentazioni sarebbe stato assolutamente necessario, non solo per stabilire la idoneità o meno della maschera, ma anche e soprattutto ai fini di contestare la ricorrenza o meno della diligenza del buon padre di famiglia nell'esecuzione del contratto da parte delle Officine Tallero (acquisto delle maschere presso ditta la cui capacità tecnica risultava avallata dalle attestazioni rilasciate da moltissimi enti pubblici).

La Corte d'Appello invece, non una sola parola ha speso per confutare il valore delle considerazioni fatte in ordine al sistema di captazione delle polveri e alla maschera adottata, e la mancanza di motivazione sul punto si rivela di una evidenza solare.

5) I giudici di appello procedendo alla liquidazione dei danni hanno assunto un salario annuo di L.6.000., affermando che la misura relativa non era stata contestata ed hanno tenuto ferma questa cifra nel procedere ai computi per la liquidazione concreta dei danni. Sta invece di fatto che nella comparsa di primo giudizio, a pag.99 e seg. nella causa Manzi, e pag.95 e seg. nella causa Polli, le Officine Tallero hanno

contestato questa cifra spiegandone esaurientemente le ragioni: se mai quindi il difetto di contestazione poteva essere affermato nei limiti di una delle cifre indicate e cioè L.4969, o L.5392, secondo che si fosse assunto il salario base dei manovali comuni o di manovali specializzati.

Va inoltre aggiunto che la Corte d'Appello non ha spiegato per quali ragioni la somma capitale rappresentata dal probabile guadagno che i de cuius avrebbero realizzato durante il corso della ulteriore attività lavorativa, sia stata fissata nella cifra risultante dalla moltiplicazione del salario annuo di L.6.000.= per il numero di anni della probabile ulteriore vita lavorativa, quando si era espressamente dedotto nelle comparse di primo giudizio che, secondo il costante insegnamento della dottrina e della giurisprudenza, doveva tenersi conto dei periodi di disoccupazione, delle oscillazioni dei salari, delle crisi, dell'affievolirsi delle energie, della scelta di altre professioni, ecc., per evitare una liquidazione in cifra che porta a conseguenze gravose per il responsabile, al di là della effettiva entità del danno, e si traduce nell'assurdo giuridico e morale che gli aventi diritto traggano un beneficio economico maggiore di quello che avrebbe potuto legittimamente aspettarsi se il

loro dante causa non fosse morto.

6) Procedendo agli accertamenti necessari ai fini della commisurazione del danno da risarcire, la Corte di Appello ha presupposto che Manzi, deceduto all'età di 38 anni, avrebbe potuto lavorare ancora per altri 25 anni conseguendo così un guadagno complessivo di lire 130/mila, e Polli, deceduto a 48 anni, avrebbe potuto lavorare ancora altri 15 anni, ma in base a quali criteri logici o anche a norme di comune esperienza il Collegio ha ritenuto di essere in grado di stabilire nella misura sopra indicata la ipotetica ulteriore vita lavorativa dei due prestatori d'opera, non è stato in modo alcuno chiarito.

E il chiarimento, invece, inequivoco, convincente ed esauriente si imponeva, considerando che il perito aveva dato atto che il Manzi era stato affetto da polmonite sinistra nel 1926; che era predisposto alla tubercolosi costituzionalmente; che "l'aver sofferto la polmonite quasi sempre accompagnata con reazioni pleuriche almeno congestizie, l'aver avuto per un certo tempo un polmone poco funzionante, è dimostrato che costringe l'altro polmone ad un lavoro notevole. Di lì può essersi certamente originata l'affezione specifica con inizio nel polmone del lato opposto; che all'epoca in cui prestava servizio presso le Offici-

ne Tallero era presumibilmente affetto da una tubercolosi latente;" e che il Polli era un predisposto alla tubercolosi anche per la convivenza con la prima moglie, che morì di tubercolosi, che non aveva un cuore perfettamente valido, tanto che alla sua morte avevano grandemente contribuito le lesioni cardiovasali, e che dette complicazioni non potevano in modo alcuno essere messo in relazione col mestiere di sabbiatore esercitato, e quindi gli accertamenti peritali offrivano elementi più che bastevoli per autorizzare a circoscrivere in ben più ristretti limiti il periodo di probabile ulteriore vita lavorativa dell'uno e dell'altro lavoratore, ed a graduarne, in progressione discendente nel tempo, l'efficienza della capacità lavorativa e quindi produttiva.

La Corte d'Appello di Milano poteva, in contrasto con le risultanze di cui sopra, adottare, come ha adottato, criteri di valutazione più larghi, ma doveva dirne le ragioni, e non avendo ciò fatto è incorsa nel vizio di omessa motivazione.

o
o o o

Esaurito l'esame delle questioni comuni alle due cause, passiamo alle questioni particolari.

CAUSA MANZI

In ordine all'estremo del nesso causale, presupposto

necessario per l'affermazione della responsabilità a titolo di risarcimento danni, la Corte d'Appello, riassumendo la relazione peritale si è così espressa: "che secondo la scienza le polveri di silice non combinata quando pervengono nei polmoni e si sciolgono hanno un potere stimolatore di infezione e possono risvegliare una lesione tubercolare latente o esagerare l'attività di una tubercolosi in corso, o rendere i polmoni molto più vulnerabili riguardo a non importa quale infezione microbica; che il Manzi era affetto da tubercolosi latente quando prestava servizio presso la Società Tallero e non vi erano elementi positivi che la silicosi preesistesse alla tubercolosi o l'avesse complicata in seguito, ma dal suo modo di esprimersi il perito lasciò comprendere che l'influenza della silicosi non poteva escludersi aggiungendo ecc. ecc.".

Ora, nella comparsa di appello (pag. 6 e seg.), la difesa delle Officine Tallero, dopo avere premesso che secondo le conclusioni del perito "Manzi morì in conseguenza di una forma tipica di tubercolosi polmonare escavata e l'insorgenza in lui di una forma morbosa specifica attiva da una preesistente predisposizione o latenza si ritiene possa essere stata facilitata, accelerata, aggravata nel decorso del mestiere eser-

citato di sabbiatore"; dopo avere messo in evidenza che, comunque, secondo lo stesso perito, si trattava soltanto di semplice possibilità, crede di avere dimostrato che questa conclusione era in contrasto con le premesse della motivazione, in quanto il perito aveva dichiarato: che almeno due anni prima del ricovero a Vialba Manzi doveva essere già ammalato di forma polmonare; che all'ingresso in sanatorio fu subito riscontrata una cavità all'apice destro, per formare la quale occorre certamente qualche anno; che Manzi aveva sofferto di polmonite e l'aver avuto per un certo tempo un polmone poco funzionante è dimostrato che costringe l'altro polmone ad un lavoro vicariante notevole: da lì poteva essersi lentamente originata l'affezione specifica con inizio nel polmone del lato opposto.

Ora, se tutto questo era stato accertato dal perito; se lo stesso aveva categoricamente affermato (ne dà atto anche la Corte) che non vi erano elementi positivi per affermare che la silicosi preesistesse alla tubercolosi o l'avesse complicata, era contraddittorio concludere, sia pure come semplice possibilità, che il mestiere di sabbiatore aveva in certo qual modo influito nell'insorgenza della tubercolosi.

Di queste critiche dirette ad inficiare il valore



delle conclusioni peritali i giudici di appello non si sono però occupati, trascurando così un sostanziale sistema di difesa, che la Corte ben poteva considerare e definire erroneo o infondato, osservando però l'obbligo di precisarne le ragioni.

Ma non basta. La Corte di Milano ha affermato che l'influenza della silicosi non poteva escludersi perché così "dal suo modo di esprimersi il perito lasciò comprendere"; e a questa affermazione è pervenuta dopo avere nelle due righe che immediatamente precedono, riportato l'accertamento peritale che "non vi erano elementi positivi per affermare che la silicosi preesistesse alla tubercolosi o che l'avesse complicata in seguito".

Innanzitutto la locuzione "dal suo modo di esprimersi" adoperata dalla Corte non vale evidentemente a sostanziare la motivazione richiesta dalla legge. Il Collegio doveva indicare non in una forma così vaga, incerta e generica, ma in modo preciso e categorico, sulla base di quali elementi tratti dalla perizia credeva di potere affermare che secondo il perito l'influenza della silicosi non poteva escludersi, quando, ripetiamo, proprio il perito aveva dichiarato che non vi erano elementi per affermare che la silicosi preesistesse alla tubercolosi o l'avesse complicata in

seguito, e la non esclusa influenza della silicosi ritenuta dalla Corte non può, per intuitive ragioni, ipotizzarsi che sotto due forme, o come causa di insorgenza della tubercolosi e quindi preesistente alla stessa, o come complicazione di una tubercolosi insorta indipendentemente dal mestiere esercitato.

Si aggiunga ancora che il perito non ha senz'altro ammesso, in modo perentorio, l'influenza del mestiere esercitato, ma ha nelle sue conclusioni detto "si ritiene possa essere stata facilitata, ecc.", e quindi il Collegio poteva sì al giudizio di possibilità espresso dal perito sostituirne uno suo di certezza, dandone però adeguata scientifica motivazione, cosa che non ha fatto, ma non era autorizzato a travisare la chiara parola del perito, attribuendo allo stesso una conclusione di certezza, che invece era stata di semplice possibilità.

I giudici del merito non si sono così uniformati all'insegnamento di questa Corte Ecc. ma (sentenza 16 dicembre 1938 Cencarelli c. Longobardi - Repertorio Foro Italiano 1938 - Col. 1746, n. 100): "non è vietato al giudice di merito di riassumere in sentenza una relazione di perizia o anche di inserirne interi brani, ma per assolvere all'obbligo della motivazione è necessario che egli dia un ordine rigorosamente logico



e mostri di avere esaminato e discusso tutto la perizia dando esaurienti ragioni della sua adesione o del suo dissenso delle conclusioni del perito", e nel contempo ha ommesso di motivare su di un sostanziale sistema di difesa adottato dalla ditta.

2) La difesa delle Officine Tallero aveva chiesto di essere ammessa a provare che Manzi fu adibito a lavori di sabbiatura per un limitato periodo di ore, e ciò all'evidente fine di dimostrare che l'influenza del genere di lavoro esplicito doveva, anche dal punto di vista clinico, ritenersi inefficiente, o quanto meno di misura trascurabile nella insorgenza della forma tubercolare che portò a morte il Manzi.

Secondo l'opinione della Corte, l'assorbimento delle polveri silicee per due anni, non può disconoscersi abbia influito allo sviluppo della tubercolosi, e perciò a produrre la morte del Manzi: ergo, la tubercolosi è stata una conseguenza dell'assorbimento delle polveri; conclusione, questa, in contrasto cogli accertamenti del perito, secondo i quali non vi erano elementi positivi per affermare che la silicosi (e cioè l'assorbimento delle polveri) preesistesse alla tubercolosi, o l'avesse complicata in seguito, senza che siano state spiegate le ragioni in base alle quali si ripudiava il giudizio peritale per arrivare a con=

clusioni del tutto opposte.

Indipendentemente da ciò, ai fini della graduazione dell'eventuale nostra responsabilità, bisognava pure accertare in quale misura il mestiere di sabbiatore esercitato aveva potuto influire nell'asserito sviluppo della tubercolosi e questo accertamento non poteva evidentemente essere fatto che in funzione del numero delle ore durante le quali, in costanza di rapporto, Manzi era stato adibito a lavori di sabbatura.

Nessun clinico ha mai detto, né dirà mai, che qualunque periodo di adibizione a lavori di sabbatura, anche se breve, può arrecare pregiudizio alla salute del lavoratore, ma è di palmare evidenza che il pregiudizio sarà maggiore, o minore, o nullo a seconda che maggiore, o minore o trascurabile risulterà l'adibizione a lavoro pericoloso.

Nella comparsa di prime cure (pag. 99) si era precisato che Manzi aveva lavorato come sabbiatore per ore 715 nel 1932, e ore 865 nel 1933: complessivamente quindi nei due anni aveva effettuato 1580 ore equivalenti a 197 giornate di 8 ore ciascuna. Ma si era trattato di ore di presenza e non di lavoro effettivo; infatti sul punto fu chiarito che, secondo quanto risultava dalla deposizione dei testi Zucca e Portaluppi, su 8 ore di presenza quelle di effettiva sabbatura si



riducevano alla metà, essendo le altre impiegate in operazioni preparatorie o complementari, durante le quali non si producevano affatto polveri nell'ambiente di lavoro.

In concreto, quindi Manzi, nei 18 mesi, circa del corso dei quali ha lavorato da sabbiatore, è stato presente per ogni mese, in media 10 giorni e quindi adibito ad effettivo lavoro di sabbatura in media 5 giorni di 8 ore ciascuno.

Una circostanza del genere, se provata, e le Officine Tallero chiedevano di provarla, indubbiamente avrebbe spiegato una notevolissima influenza nell'individuare e commisurare l'eventuale responsabilità della ditta. La deduzione di prova relativa, quindi, era quanto mai utile e pertinente; diremo anzi di più, era assolutamente necessaria poichè avrebbe offerto il metro sul quale commisurare la responsabilità della ditta.

La Corte d'Appello di Milano però ha respinto questa capitolazione per un duplice ordine di considerazioni: a) perchè poteva essere dedotta allorchè si fece luogo all'inchiesta; b) perchè, comunque, non interessava, essendo pacifico che il Manzi lavorò per molto tempo in quel reparto e in quelle condizioni di ambiente trascurate alquanto.

Sotto il primo profilo osserviamo che, il motivo di reiezione della richiesta di prova è giuridicamente infondato, perocchè nel corso del giudizio in qualunque momento nuove prove possono essere dedotte, libero il giudice di dichiararne poi la pertinenza o utilità o meno ai fini del decidere, dandone adeguata motivazione.

Si aggiunga poi in ordine alla tempestività delle deduzioni, che soltanto dopo le risultanze della perizia potevano essere acquisiti, come lo furono, quegli elementi che giustificavano la necessità della capitolazione, poichè solo allora si è saputo quale era stata in concreto la causa della morte del Manzi.

Sotto il secondo profilo la capitolazione evidentemente mirava, non a stabilire quanto era pacifico, che cioè Manzi aveva lavorato come sabbiatore, ma la durata dell'adibizione ad effettivo lavoro di sabbiatura, e questa indagine, ripetiamo, era assolutamente necessaria e imprescindibile per mettere il Collegio in condizione di affermare o negare la sussistenza del nesso causale, e affermandola di graduarla.

Si aggiunga inoltre che il presupposto della Corte di Appello per la reiezione della richiesta prova è stato l'aver Manzi per molto tempo lavorato nel reparto della sabbatura, mentre la deduzione di prova



mirava a stabilire che non di molto, ma di pochissimo tempo si era trattato.

Se poi il molto tempo della Corte si vuole intendere come valutazione e apprezzamento di fatto della durata del periodo di adibizione dedotto dalla ditta, si può tranquillamente affermare che è contrario alla logica più elementare ed al buon senso più comune ritenere che una media di 5 giorni (40 ore) al mese nel corso di 18 mesi, costituisca "molto tempo".

Ma non basta ancora. In rapporto alla utilità e pertinenza della dedotta prova è da considerare che la idoneità dell'ambiente di lavoro e dei mezzi protettivi adottati, nonché la durata di adibizione a lavori pericolosi, vanno intuitivamente soppesati in funzione di un operaio di sana costituzione fisica.

In sostanza la Corte di Milano ha individuato il nesso eziologico argomentando dell'asserita inidoneità dell'ambiente di lavoro e dei mezzi di difesa, senza prendere in considerazione lo stato di salute dell'operaio, preesistente alla sua adibizione a lavori di sabbiatura, e la durata di adibizione ad effettivo lavoro di sabbiatura, mentre, specie trattandosi di responsabilità contrattuale, il nesso eziologico doveva essere accertato tenendo presente, innanzi tutto che la inidoneità dell'ambiente e dei mezzi protettivi

non comporta per definizione una responsabilità, ma la determina se è produttiva di danni e la relativa efficienza dannosa deve quindi essere valutata in base al criterio astratto di un operaio sano e sul metro concreto della durata del lavoro, elementi questi che si inseriscono nel quadro del rapporto, il primo come presupposto fondamentale inerente alla validità del consenso prestato dall'esercente nella stipulazione del contratto di lavoro, il secondo come fatto del quale l'esercente assume l'eventuale responsabilità consequenziale, perchè demandata al suo potere dispositivo nell'ambito dell'organizzazione della azienda.

In altri termini, essendo scientificamente assurdo sostenere, e nessuno del resto lo sostiene, che il mestiere di sabbiatore fa in ogni caso contrarre la silicosi poichè, entro certi limiti, i naturali mezzi di difesa dei quali è provvisto il nostro organismo neutralizzano l'azione dannosa della silice, è di intuitiva evidenza che il pregiudizio alla salute arrecato dall'assorbimento delle polveri silicee potrà verificarsi se ed in quanto il mestiere ^{sia} esercitato in determinate condizioni di ambiente e di mezzi protettivi e per almeno un periodo minimo di tempo, e sempre in rapporto ad un lavoratore di sana costitu-



zione.

Colla deduzione di prova si voleva appunto dalla Offi-
cine Tallero stabilire che l'adibizione ad effettivo lavoro di sabbiatura era stata minima, tale quindi da non potere logicamente arrecare pregiudizio alla salute di un lavoratore sano, e a completamento della indagine istruttoria sul punto era stato poi dalle Officine Tallero dedotto richiesta di perizia, perchè fosse scientificamente precisato se e quale influenza un periodo così breve poteva avere esercitato nel l'insorgenza della malattia o nel suo aggravamento o complicazione.

Anche la prova peritale è stata dalla Corte di Milano respinta, perchè, si è affermato, "diretta a combattere le conclusioni del perito giudiziale", mentre invece essa mirava non a combattere le conclusioni già prese, ma ad esaminare sotto un altro profilo di fatto e scientifico gli elementi di causa, accertamento questo al quale poteva pervenirsi, soltanto dopo che i risultati della perizia ne avevano offerto la possibilità.

Dopo quanto è stato esposto è consentito assumere che le argomentazioni della Corte Milanese, colle quali sono state respinte le deduzioni di prova e di perizia, si appalesano all'evidenza erronee perchè vizia-

te nel loro processo logico, inesatte nei presupposti di fatto in contrasto colle risultanze della causa e colle chiarite e ben specificate finalità cui tendevano e la prova e la perizia, e non aderenti ai principi giuridici che devono presiedere alla ricerca del nesso causale efficiente.

Ha detto il perito che "la tubercolosi predispone di più gli astenici (soggetti cioè di scarso peso, con torace stretto o retratto alle basi)"; indubbiamente il Manzi per la descrizione ricavata dalla cartella clinica apparteneva a tale gracile costituzione"; ha precisato altresì che il 13 febbraio 1934 gli venne istituito pneumotorace destro (intervento, questo, che non è chi non sappia si ha soltanto nel caso di forma tipica tubercolare e non in quella di pneumoconiosi), ed è appunto in questo quadro clinico riferentesi ad un operaio costituzionalmente tarato, che andava esaminata l'asserita inidoneità dell'ambiente di lavoro e dei mezzi protettivi adottati e l'efficienza spiegata dalla durata di adibizione ad effettivo lavoro di sabbiatura.

Quando la legge prescrive l'adozione di idonei mezzi protettivi per assicurare la tutela igienica del lavoratore è intuitivo che, in ordine ai sistemi pratici con i quali questa tutela deve essere attuata, pre-

suppone l'operaio valido; diversamente opinando si arriverebbe all'assurdo giuridico e pratico di dover adattare i mezzi di difesa alle condizioni di salute di ogni singolo lavoratore.

Dopo tutto il principio di esecuzione di buona fede del contratto è precetto che va osservato da entrambi i contraenti e tradisce evidentemente la buona fede dell'imprenditore l'operaio che, non essendo di sana costituzione fisica, accetta di essere adibito ad un lavoro, che non può in modo alcuno ignorare potrà riuscirgli pericoloso, poichè, per rimanere nella specie in esame, non occorrono speciali avvertimenti, ma basta la materiale e tangibile constatazione per essere certi che una lavorazione in ambiente polveroso mediante l'uso di maschera protettiva rappresenta sempre un certo pericolo per la salute.

Nella decisione impugnata l'evento dannoso (morte del Manzi) è stato imputato alle Officine Tallero per l'asserita inefficienza dei mezzi protettivi adottati, ma poichè risulta dagli elementi di causa che Manzi era già un tubercolotico e quindi un lavoratore la cui salute era profondamente minata, è logico, oltre che giusto, che, comunque, la morte non potrebbe essere esclusivamente attribuita ai fatti colposi dei quali si fa carico alla ditta. Conseguenze da ciò che l'indagi

ne del rapporto di causalità per cui un dato evento dannoso viene ad essere collegato ad un determinato fatto illecito ad altri imputabile, deve consistere, quando più fattori abbiano cooperato simultaneamente, o in tempo successivo, in vario modo, nell'individuare la causa efficiente, ossia quella causa che, indipendentemente dalla successione cronologica, abbia determinato l'evento dannoso, con esclusione delle altre cause che di per sé non sarebbero state sufficienti a produrlo, perché, in sostanza, il rapporto di causa e effetto tra il comportamento colposo e l'evento dannoso, deve essere inteso nel senso che non solo non si sarebbe verificato se non fosse intervenuto quel comportamento, ma altresì che l'evento sia stato causato dal comportamento stesso.

Nella specie il punto cruciale da risolvere era se, tenuto conto che secondo gli accertamenti peritali Manzi era morto per una forma tipica di tubercolosi polmonare escavata, l'evento dannoso si sarebbe, indipendentemente dalla tubercolosi, egualmente verificato in relazione a conseguenza agli inadeguati mezzi protettivi adottati; se, in sostanza, il mestiere di sabbiatore esercitato in quelle condizioni sarebbe stato, di per sé, efficiente a produrre la morte.

Questa indagine però dalla Corte di merito non è sta

ta fatta, pur essendo state le questioni relative prospettate nelle comparse, e la sentenza quindi non si sottrae alla denunciata censura.

o
o o o

CAUSA POLLI

In ordine al nesso causale la Corte di Appello ne ha ritenuto la sussistenza considerando che: a) Polli lavorò per oltre due anni nel reparto sabbiatura; b) di otto sabbiatori addetti presso le Tallero, due soli erano superstiti; c) Polli, visitato dal Dr. Valdonio dal marzo all'agosto 1933, venne trovato affetto da bronchite a decorso irritativo con facili riacutizzazioni in dipendenza della silicosi; d) morì per forma polmonare acuta specifica, non accertata, ma con tutta probabilità tubercolare, e per gravi alterazioni cardiovascolari.

La circostanza che altri sabbiatori che lavorarono presso le Tallero morirono per silicosi, ai fini della ricerca del nesso causale non ha evidentemente valore decisivo, ma indiziario, e sussidiario. Gli elementi relativi vanno quindi fundamentalmente ricercati nelle risultanze acquisite alla causa esaminata, ed a riguardo osserviamo che, in ordine al referto del Dr. Valdonio, la Corte è stata alquanto inesatta, e non si è fatta carico di prendere in considerazio

ne alcuni argomenti svolti dal perito per dimostrare che la diagnosi era scientificamente sbagliata.

Secondo la Corte il Dr.Valdonio avrebbe dichiarato che la bronchite a decorso irritativo con facili riacutizzazioni era dipesa dalla silicosi,mostrando così di attribuire valore probatorio al certificato rilasciato dal Dr.Valdonio,non in costanza di cura,ma il 18 ottobre 1938,e cioè in corso di causa.

A riguardo il perito ha invece dato atto che dal marzo all'agosto 1933 Polli fu curato dal Dr.Valdonio per bronchite a decorso irritativo con facili riacutizzazioni;nel corso della cura quindi dal predetto sanitario non fu mai fatto il benchè minimo accenno alla silicosi.

Solo nel certificato dell'ottobre 1938 egli ha espresso l'opinione che la bronchite fosse di natura professionale(silicosi),ma giustamente ha osservato il perito che"per la data recente e per il semplicismo del nesso tra mestiere e bronchite,la diagnosi del Dr.Valdonio appare piuttosto retrospettiva a posteriori".

Proseguendo nella sua serrata critica il perito ha osservato che la silicosi è una pneumoconiosi,ciòè malattia polmonare da polvere,e non bronchiale:che per poter fare una diagnosi sia di silicosi come di

qualsiasi pneumoconiosi sarebbero state indispensabili due indagini che non risulta fossero state fatte e che quindi non erano state a disposizione del Dr. Valdonio; che questi in base ad una bronchite non poteva logicamente pensare (nel marzo 1933 specialmente) ad una silicosi; che "ammettendo per vere le dichiarazioni fatte dal Polli ai medici ospedalieri, il medico curante (evidentemente il Dr. Valdonio) non gli aveva prescritto altro che dei ricostituenti. Un medico invece che visita un malato di sospetta pneumoconiosi (o anche di bronchite da polvere) la prima cosa che fa è quella di far togliere dalla causa patogena il sospettato e di fargli espellere (espettorati, iodici, ecc.), le polveri inalate. Che il Polli non fosse stato consigliato a tutto questo è evidente: e d'altra parte la febbriola da lui sofferta (che non sta affatto d'accordo con le malattie da polveri tutte in apiressia fino a che non sopravvengono, a distanza di anni, associazioni morbose, ad esempio silico-tubercolosi, tisi, ecc.), è troppo tipica per potersi pensare da un medico pratico ad altra malattia che non la tubercolosi. E' questa malattia che dà i sintomi avvertiti dal Polli nel periodo preospedaliero."

Di fronte a questa serie di considerazioni (che si risolvono in un garbato rimprovero rivolto dal perito

al Dr. Valdonio per la leggerezza con la quale egli stilò il secondo certificato) riesce strano, o per meglio dire incomprensibile, come la Corte abbia potuto senz'altro ritenere questo secondo certificato uno degli elementi fondamentali alla cui ricerca si procedeva per individuare il nesso di causalità.

La Corte doveva aderire alla retrospettiva opinione espressa dal Dr. Valdonio, ma in osservanza al precetto dell'adeguata motivazione, avrebbe dovuto controbattere le argomentazioni del perito, cosa che invece non ha fatto.

Circa la sinistra influenza che il mestiere di sabbiatore avrebbe esercitato, la Corte si è così testualmente espressa: poichè è provato che il Polli lavorò per un biennio almeno come sabbiatore, deve ammettersi, anche secondo le vedute del perito, che esso avesse contratto la silicosi da assorbimento di polveri silicee. Nell'opinione del Collegio, quindi, Polli si sarebbe ammalato anche di silicosi. Sta di fatto, invece, che proprio le vedute del perito risultano in pieno contrasto coll'avviso categorico manifestato dal Collegio, poichè il perito si è espresso in termini tali da escludere una diagnosi di silicosi.

Il perito infatti nella sua relazione ha detto":...
restano quindi dei punti oscuri nel Polli sull'even-

tuale coesistenza di un terreno silicotico alla forma morbosa polmonare specifica". Egli, quindi, nel campo limitato dell'ipotesi di un terreno silicotico e non di silicosi vera e propria (il che clinicamente comporta una sostanziale differenza), non si è sentito autorizzato ad affermare che questo terreno ci fosse. E poco dopo, riconfermando le osservazioni ha soggiunto: "possiamo quindi concludere che il Polli, predisposto da una forma di tubercolosi in famiglia (convivenza con la prima moglie), febbricitante, astenico, era ammalato di tubercolosi chiusa, ma discretamente attiva, 3 o 4 mesi prima che entrasse all'ospedale: sopravvenuta nell'agosto una forma infettiva polmonare acuta, probabilmente aggravata da un terreno polmonare silicotico il decorso della forma assunse un'imponente gravità". E più oltre: "qualora venga dimostrato che il Polli abbia per un periodo di circa due anni esercitato il mestiere di sabbiatore, si può ammettere che egli abbia contratto una forma polmonare acuta con una maggiore gravità, per effetto della sua predisposizione dipendente dall'assorbimento di silice".

Secondo le vedute del perito, quindi, non è esatto che deve ammettersi che Polli avesse contratta la silicosi lavorando come sabbiatore. Per il perito Polli

era un tubercolotico e la forma polmonare acuta, che unitamente alla grande influenza spiegata dalle complicazioni cardiovasali lo portò a morte, poteva soltanto ammettersi fosse stata contratta con una maggiore gravità per effetto della predisposizione dipendente dall'assorbimento di silice, escludendo così in modo perentorio che di silicosi specifica potesse parlarsi, ammettendo solo la possibilità di una influenza del mestiere esercitato.

La Corte senza dubbio poteva disattendere queste conclusioni e andare, come ha fatto, in contrario avviso, doveva dirne però le chiare ed esaurienti ragioni, senza travisare o deformare le vedute del perito.

Nella impugnata sentenza l'influenza della silicosi "è da ritenersi ragionevolmente che concorse a produrre l'ultima forma che uccide l'uomo".

Nelle conclusioni peritali invece è detto che Polli morì per una forma polmonare acuta specifica, ma si soggiunge che non a detta forma soltanto la morte è da attribuirsi perchè "vi ha invece grandemente contribuito la lesione cardiovascolare. Non è possibile addebitare alla silicosi, neanche come concausa, il danno cardiovasale suddetto".

Le conclusioni del perito sono quindi difformi da quelle cui è pervenuta la Corte d'Appello di Milano,

senza che le ragioni della difformità siano state chiarite. Si aggiunga inoltre che la Corte ha mostrato di ignorare che a provocare la morte contribuirono secondo le relazioni peritali, grandemente le complicazioni cardiovasali, e si tratta di omissione molto grave, perchè relativa ad elemento che avrebbe dovuto influire, se preso in considerazione, sulla graduazione della responsabilità e quindi nella misura del danno da risarcire, responsabilità che è stata attribuita alle Officine Tallero per intero, come se Polli fosse morto unicamente ed esclusivamente per silicosi.

Posta tutta la serie di erronee premesse in fatto di cui sopra, la Corte ha respinto la prova testimoniale dedotta con la quale, giusta le precisazioni fatte da pag. 90 a pag. 93 della comparsa di primo giudizio, si voleva dimostrare che, nei 25 mesi durante i quali Polli prestò opera di sabbiatore fu presente ai lavori relativi per 3285 ore, le quali, tenuto conto dei chiarimenti forniti sul punto dai testi Zucca e Portaluppi circa le ore di presenza e quelle effettive, si dovevano ritenere ridotte alla metà, con un complesso quindi di 1642 ore di effettivo lavoro di sabbiatura equivalente a 205 giornate di 8 ore ciascuna, con una media per i 25 mesi, di 8 giorni al mese di

8 ore ciascuno.

La richiesta prova è stata dal Collegio respinta "perchè il fatto che vuole accertarsi non è contestato", ricadendo così nello stesso erroneo apprezzamento rilevato per la capitolazione respinta nella causa Manzi.

In ordine alla influenza che invece avrebbe avuto il capitolo di prova, sotto i profili attinenti alla ricerca e individuazione del nesso causale efficiente, quale lo ha elaborato la dottrina e la giurisprudenza, alla valutazione dei mezzi protettivi adottati in funzione di un operaio di sana costituzione, il tutto nel quadro della specie esaminata, che presentava Polli con una diagnosi e sintomatologia (tubercolosi in atto in conseguenza di una predisposizione da una forma di tubercolosi in famiglia=convivenza con la prima moglie=febbre, astenia), che secondo il perito non poteva mettersi in relazione al mestiere esercitato, poichè solo per la forma polmonare acuta sopravvenuta, egli ha ammesso la possibilità che la stessa fosse insorta in forma più grave per le polveri silicee aspirate; per non tediare questa Corte Ecc. ma con inutili ripetizioni si richiamano tutte le considerazioni e argomentazioni svolte per il caso Manzi.

Premesso tutto quanto sopra si chiede l'accoglimento



IZO SILVANO
GIUDIZIARIO
D'APPELLO
MILANO

41

del proposto ricorso con le statuizioni di legge.

Elenco degli atti e documenti che si producono:

- 1) Sentenza della Magistratura del Lavoro di Milano gravata di ricorso;
- 2) Copia autentica delle due perizie;
- 3) Atti e documenti dei precorsi giudizi;
- 4) Certificato di deposito di L.600.= a titolo di multa del preciso seguente tenore: Amministrazione dell'Ufficio del Registro di Milano-Atti Giudiziari-Piazza Beccaria, 4-N.7010 della matrice. Il Sig. Soc. An. Officine Elettro Ferroviarie Tallero ha pagato lire seicentouno e centesimi quindici per ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano-Sez. I-16/2=1/3/1940 in causa contro Marinaro Grazia Ved. Manzi in nome proprio e per i suoi figli, e contro Massara Giuseppina Ved. Polli in proprio e per i figli. Totale L.601,15.

Addì 12 Giugno 1940-XVIII-Il Procuratore Superiore
Firmato: Palladino.

Milano 14 Giugno 1940-XVIII -Off. Elet. Ferr. Tallero

Il Consigliere Delegato: fto: Ing. Ugo Tallero fu Carlo;

fto: Avv. Antonio Vismara

MANDATO SPECIALE

La sottoscritta Soc. An. Officine Elettro Ferroviarie

Tallero in persona del Consigliere Delegato Comm. Ing. Ugo Tallero, residente in Milano, nomina a suoi procuratori speciali i Sigg. Comm. Avv. Antonio Vismara, residente in Milano, Prof. Alfonso Sermonti, e Avv. Francesco Sepe Quarta esercenti in Roma, perchè gli stessi congiuntamente e disgiuntamente abbiano a rappresentarla e assisterla nel giudizio di cassa = zione promosso per ottenere l'annullamento della sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano - Sezione I, in data 16 febbraio - 1 marzo 1940, nella causa vertita fra la sottoscritta mandante e le Sig.re Mas-sara Giuseppina Ved. Polli in proprio e nel nome, e Marinaró Grazia Ved. Manzi in proprio e nel nome. Per l'obbietto autorizza i predetti Avv. Comm. Antonio Vismara, Prof. Alfonso Sermonti, e Avv. Francesco Sepe Quarta, a sottoscrivere congiuntamente e disgiuntamente il ricorso, a presentare e sottoscrivere memorie, mezzi di ricorso aggiunti, e a fare quanto altro necessario in relazione al mandato loro conferito, avendo per rato e fermo fin da ora quanto gli stessi saranno per fare.

Milano li 14 giugno 1940 - XVIII - Off. Elet. Ferr. Tallero

Il Consigliere Delegato: fto: Ing. Ugo Tallero fu Carlo
Vera ed autentica la firma dell'Ing. Ugo Tallero

Milano 14/6/1940 - XVIII fto: Avv. Antonio Vismara

È conforme per notifica = *V. Silvano Uff. P.* = Atto di notifica

A richiesta della Soc. An. Officine Elettro Ferr. Tallero, in persona del suo Consigliere Delegato Comm. Ing. Ugo Tallero-corrente in Milano, io sottoscritto Uff. giudiziario addetto allà R. Corte d'Appello di Milano, ho per ogni effetto e conseguenza di legge notificato copia autentica del retrosteso ricorso per cassazione e pedissequo elenco dei documenti alla Sig.ra Massara Giuseppina Ved. Polli in proprio e quale legale rappresentante del minore figlio Polli Luigi e della minore figlia Garavaglia Piera, mediante consegna fattane al domicilio eletto presso l'Avv. Luciano Caspelli, in Milano, Via Francesco Sforza 19, a mani di

Steno Veneri

Milano quindici giugno 1940 XVIII

Il Commesso Autorizzato
Decreto di S. E. il Primo Presidente

Milano, n. 15 GIU. 1940-XVIII

Ufficiale Giudiziario della R. Corte d'Appello

Vincenzo Silvano

Mandato speciale

La Sig. Massara Giuseppina ved. Pelli in proprio e quale
tutrice dei minori figli Pelli Luigi e Garavaglio Tere residenti
in Milano V. Bardolino n. 30 nomina suo procuratore speci-
ale S. E. l'abb. Ivo Bonomi affinché la rappresenti
e la difenda nel presente giudizio di cognizione con tutte
i più ampi poteri compresi quelli di costituirsi
contenzioni e memorie e comparire davanti alla Suprema
Corte anche per la significazione orale della causa, con
elezione di domicilio speciale a tutti gli effetti del
giudizio, in Roma in Via della Libertà n. 10 per lo stesso
autorizzato Ivo Bonomi.

Massara Giuseppina

Ved. Pelli

Vera e autentica la firma
di Massara Giuseppina ved.
Pelli.

Abb. Ivo Bonomi
Roma, 15 luglio 1940



2. 12. 40

11 *1638*
40

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO
CAMPIONE CIVILE
N. 21226

ON. COMMISSIONE PER L'AMMISSIONE

Presentato offi

AL GRATUITO PATROCINIO,

3 NOV 1940

ATTI DEL RESISTENTE

Bon

Il sottoscritto avv. Ivano Bonomi espone quan-
to segue:

1638 af
40

Le vedove Massera Giuseppina e Marinero Grazia
nella causa in Corte d'Appello di Milano contro
la Soc. An. Officine Elettro Ferroviario Tallero
vennero ammesse al Gratuito patrocinio dalla com-
petente Commissione di Milano con i decreti n. 207 e
208 dell'11 ottobre 1939, e affidate al patrocinio
dell'Avv. Luciano Capelli.

avv. Capelli
me
no

Contro la sentenza della Corte di Milano favo-
revole alle vedove Massera e Marinero ha fatto ri-
corso in Cassazione la Soc. An. Officine Elettro Fer-
roviarie.

8 NOV 1940 Anno XIX

Stabilito di resistere al ricorso, le predette
Massera e Marinero si rivolsero al loro patrono Lu-
ciano Capelli di Milano, che, non essendo iscritto
in Cassazione e comunque volendo procurare loro un
avvocato di Roma, pregò il sottoscritto Avv. Bonomi
di voler assumere il patrocinio delle sue clienti.
Ciò risulta dalle lettere Capelli del 18 giugno 1940,
che qui si allega.

1300

In seguito all'accettazione del sottoscritto,

le predette Massara e Marinero sottoscrissero, in calce alle due copie del ricorso, la rispettiva delega a resistere all'Avv. Ivano Bonomi eleggendo domicilio presso il medesimo.

Si chiede pertanto che cotesta On. Commissione voglia convalidare la scelta fatta dalle resistenti, sopra indicazione e col pieno assenso del loro antico patrono.

Si avverte che l'Avv. Bonomi si è già costituito per resistere depositando il 2 agosto 1940 nella Segreteria Civile di cotesta Corte di Cassazione due copie del ricorso delle Officine Elettro Ferroviarie Tallero (collocato al n.1638 del registro 1940) con delega in calce, e i due decreti della Commissione di Milano ammettenti le attuali resistenti al gratuito patrocinio nel giudizio di Appello.

Si avverte altresì che la causa è fissata per l'udienza del 2 dicembre prossimo avanti la II Sezione Civile.

Roma, 8 Novembre 1940-XIX

Avv. Ivano Bonomi

Allegato : Lettera 18 giugno 1940 dell'avv. Luciano Capelli di Milano.

Avv. IVANOE BONOMI
ROMA - Piazza della Libertà, 4

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

12

GRATUITO PATROCINIO

XIX

La Commissione del Gratuito Patrocinio presso la Corte di Cassazione del Regno.

Letta l'istanza e visti gli atti relativi;

V. l'art 32 del R. D. 30 dic. 1923 e 3282

In sostituzione dell'av. Luciano Capelli

Nomina

l'av. Ivano Bonomi difensore uffici
ciò di Bassara Giuseppina e Mari-
naro Guarina, già ammesso al Gr. Patr.
con decreto 11-10-1929 della Comm. e
di Milano, per recitare al ricorso in
cassazione prodotto dalla Soc. Anon.
Officine Elettro ferroviario Gallero, ad-
verso la sentenza della Corte di Appello
di Milano emanata 1940; ricorso iscritto
al N. 1638 R. Ser. del corrente anno di
questa Cancelleria -

Roma, 12 novembre 1940 XIX

" P. Aprile

" Bruno M. A.

" O. B. M.

" V. Cipriani Ferrero



Red. Pignone S.

R. Corte di Cassazione del Regno

II SEZIONE

(Udienza del 2 dicembre 1940-XIX)

II

1038
m

MEMORIA

PER

MASSARA GIUSEPPINA Ved. POLLI in proprio e quale rappresentante del minore Polli Luigi e della minore figlia Garavaglia Piera

E

MARINARO GRAZIA Ved. MANZI in proprio e quale rappresentante dei figli minori Concetta, Francesco, Giuseppe e Matteo Manzi

PATROCINATE

2
12
dall'avv. Cavaliere S.S. A.A. Ivanoè Bonomi, nominato con decreto 12 novembre 1940 dalla Commissione di Roma per il Gratuito Patrocinio, al quale le predette parti furono già ammesse come da decreti depositati

PER RESISTERE

al ricorso della SOCIETA' ANONIMA OFFICINE ELETTRICHE FERROVIARIE TALLERO in persona del consigliere delegato ing. Ugo Tallero, elettivamente domiciliato presso la Confederazione Fascista degli Industriali in Roma, rappresentate dagli avv. Comm. Antonio Vismara, prof. Alfonso Sermonetti e avv. Francesco Sepe Quarta.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO
V. con N. *3* copie in bolle
e N. *3* semplici.
ROMA 26 NOV 1940 XIX
Il Cancelliere

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO
CAMPIONE CIVILE
N. 21226

Red. Pignone S.

6

Il ricorso delle Officine Tallero denuncia la violazione dell'art. 360 n. 6 del Cod. Proc. Civ., e quindi investe i motivi della sentenza sottoponendoli a lunga e minutissima critica.

Poichè l'unico mezzo di ricorso tocca tanto questioni comuni alle due cause promosse per la morte dei due operai Manzi e Polli e decise con unica sentenza dalla Corte d'Appello di Milano, quanto questioni particolari per ognuna di esse, così la ricorrente ha trattato anzitutto le questioni comuni, poi ha discusse le questioni particolari a ciascuna causa.

Le resistenti credono pertanto opportuno seguire il ricorso in questa partizione, e quindi adotteranno il procedimento più semplice di seguire passo passo tutte le argomentazioni avversarie, chiedendo fin d'ora che il ricorso stesso sia respinto con le conseguenze di legge.

QUESTIONI COMUNI.

SULLA PRIMA CENSURA.

La Società ricorrente muove censura alla sentenza della Corte d'Appello di Milano per non aver confutate (dove presunto difetto di motivazione) le argomentazioni che la Società stessa aveva sviluppate nelle sue comparse di appello relativamente alla precisa forma morbosa che trasse a morte gli operai Manzi e Polli.

Nella causa di merito l'attuale ricorrente aveva osservato (e l'osservazione non costituiva certo un sistema organico e autonomo di difesa) che mentre il giudizio si era iniziato con una denuncia delle due attrici di morte per silicosi polmonare, le prove ammesse, e specialmente la perizia, avevano precisato

trattarsi di morte per tubercolosi insorta e aggravata per effetto della silicosi. Naturalmente la sentenza interlocutoria ammissiva delle prove non poteva che riferirsi alla denunciata morte per silicosi polmonare, non essendo umanamente possibile che il giudice indovinasse, per miracolosa intuizione, ciò che il perito avrebbe poi spiegato circa il complicato inserirsi della silicosi sulla tubercolosi. Ma all'attuale ricorrente non parve vero di trovare nella sentenza interlocutoria passata in giudicato un contrasto verbale con le risultanze della perizia, contrasto che avrebbe potuto, nelle sue vane speranze, precludere la causa per danni.

Senonchè tanto i primi giudici come i secondi non diedero rilevanza alcuna a questa formulazione più esatta delle cause di morte (morte per tubercolosi insorta e aggravata dalla silicosi, e non già morte per silicosi) e proseguirono, con il concorso delle parti (che non rifiutarono il contraddittorio sul più preciso terreno della causa) nell'esame del merito. Così i giudici dei due gradi non diedero rilievo alle osservazioni dell'attuale ricorrente (osservazioni non costituenti una particolare domanda inserita nelle conclusioni) ma dimostrarono l'inconsistenza delle osservazioni stesse procedendo nel giudizio sulla base delle nuove formulazioni mediche del perito. Senza indugiarsi in motivazioni non necessarie, essi, come il filosofo greco, dimostrarono il moto camminando.

Oggi però, pretestando che quelle sue osservazioni non trovarono confutazione nella sentenza impugnata, la ricorrente le riproduce, asserendo che la sentenza interlocutoria ammissiva delle prove fa stato per essere passata in cosa giudicata, e che, per effetto di quella sentenza, che partiva dal presupposto di morte per silicosi, non si poteva procedere all'accertamento

di colpe per una morte dovuta a tubercolosi insorta e aggravata — come ha detto il perito — per effetto della silicosi.

Le rinnovate eccezioni della ricorrente e la censura di mancata confutazione sono evidentemente inammissibili e del tutto infondate.

E' di piena evidenza — e sarebbe superfluo spendere molte parole per dimostrarlo — che una sentenza ammissiva di prove non può fare stato su quanto non si conosce ancora e sarà accertato poi mediante le prove ammesse. Il giudice che ammette le prove per accertare il fatto denunciato dal promotore dell'azione, non stabilisce, nè per esplicito nè per implicito, che il fatto sussista così come è stato denunciato. Anzi è perchè non sa che ammette le prove. Se il Tribunale avesse saputo che la malattia che trasse alla morte i due operai era non la sola silicosi, ma la tubercolosi aggravata dalla silicosi, si sarebbe risparmiata la perizia medica. Perciò quando la perizia, correggendo la denuncia delle due vedove (che non potevano certo approfondire una questione medica di così recente investigazione), ha assodato trattarsi di tubercolosi insorta e aggravata per effetto della silicosi, la sentenza interlocutoria del Tribunale non poteva essere opposta per precludere l'azione sulle nuove risultanze della perizia.

Del resto che una sentenza interlocutoria ammissiva di prove possa creare la cosa giudicata anche al di là di ciò che concerne direttamente l'ammissibilità del mezzo istruttorio disposto e la sua utilizzabilità per i fini della decisione della controversia, era stato escluso dalla stessa parte avversaria, e proprio nell'esame di quella stessa sentenza interlocutoria del Tribunale di Milano. Infatti, poichè quella sentenza aveva affermato trattarsi di colpa aquiliana, l'attuale ricorrente era in-

sorta a sostenere trattarsi invece di colpa contrattuale, negando che la sentenza avesse, su quel punto, effetto di cosa giudicata. E il Tribunale, nella sentenza definitiva, riconosceva la giustizia dell'eccezione, e modificava la propria pronunzia osservando che, « nel momento di disporre l'istruttoria, non poteva soffermarsi a giudicare del merito ». Con ciò dunque il Tribunale, col plauso della ricorrente, ammetteva che la propria sentenza interlocutoria non poteva fare stato su quanto era materia delle ulteriori e disposte indagini, nella quale materia erano evidentemente comprese anche le cause della morte.

Nè ha rilevanza l'osservazione della ricorrente che « se fino dall'inizio della controversia, l'oggetto del contendere fosse stato posto negli stessi termini precisati in appello, la formulazione del quesito peritale avrebbe potuto esser diversa e l'inchiesta testimoniale avrebbe potuto seguire altre direttive ». In verità l'oggetto del contendere è rimasto sempre identico, così in primo come in secondo grado. In primo grado le due vedove assumevano che la causa di morte dei loro mariti era stata la silicosi contratta in servizio per l'incuria e l'imprevvidenza dell'assuntore; nel giudizio di secondo grado, accettando in pieno il risultato della perizia, esse assumevano che la causa di morte era stata la tubercolosi insorta e aggravata per effetto della silicosi, con le conseguenti responsabilità per l'assuntore imprevidente. Dove è la diversità nell'oggetto del contendere? Forse nel fatto che prima si riteneva essere la silicosi il morbo che direttamente aveva condotto a morte, e poi — per le dotte e approfondite indagini del perito — essere la silicosi la causa dell'insorgere e dell'aggravarsi della tubercolosi? Ma questo non è che la precisazione del processo morboso attraverso il quale la silicosi può determinare la morte: non muta

l'oggetto del contendere e non sposta gli elementi della causa.

Quanto al quesito peritale esso è stato formulato in maniera così ampia che ha permesso al perito di descrivere e di analizzare il processo morboso e di determinarlo con precisione scientifica, in modo da illuminare completamente il giudice sulle cause vere delle due morti.

Si potrà obiettare che tutto ciò che abbiamo detto dimostra l'assoluta, palese, evidente infondatezza della tesi sostenuta dall'attuale ricorrente durante il giudizio di merito, ma non assolve l'impugnata sentenza dal vizio di omessa motivazione, che è quello denunciato nel ricorso avverso.

Potremmo ricordare come cotesta Ecc.ma Corte abbia insegnato più volte che il giudice di merito non ha l'obbligo di seguire tutte le argomentazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che si renda conto dei termini della controversia ed esponga le ragioni logiche e giuridiche della decisione. Ma qui desideriamo aggiungere che l'omessa motivazione non ha importanza quando l'argomentazione di cui si lamenta la non avvenuta confutazione è, come nel nostro caso, di nessun fondamento e la sua irrilevanza si palesa da sé. Insegna cotesta Ecc.ma Corte che « non può costituire nè omessa pronunzia, nè difetto di motivazione, la mancata risposta ad un argomento difensivo che si appalesi *prima facie* infondato ». (Sentenza 5 aprile 1939, Lomazzi c. Porta).

SULLA SECONDA CENSURA.

La Società ricorrente censura la sentenza della Corte d'Appello per « non aver preso in esame » la questione relativa alla natura della colpa; questione che era stata, invece, discussa e

risolta dai primi giudici, che avevano ritenuto trattarsi non di colpa aquiliana (art. 1151 Cod. Civ.), bensì di colpa contrattuale (art. 1124 Cod. Civ.). E per dare rilievo giuridico a questa pretesa omissione dei giudici di appello, la ricorrente osserva che se la Corte di merito avesse esplicitamente detto trattarsi di colpa contrattuale doveva soffermarsi sulla entità della colpa, se lata o lieve, per commisurare a questa stregua il danno da risarcire. E qui, introducendosi arditamente nel merito (che è precluso ad ogni censura in questa sede), la ricorrente insinua che la valutazione del danno è sproporzionata alla pretesa lievità della colpa.

La censura si distrugge non con lunghe argomentazioni, ma con l'attenta lettura delle due sentenze, del Tribunale e della Corte d'Appello.

La sentenza del Tribunale ha discusso a lungo intorno alla colpa aquiliana e alla colpa contrattuale, per concludere trattarsi, nel caso in esame, di colpa contrattuale « essendo pacifico fra le parti e provato in causa che fra i due operai e le Officine Tallero esistesse un contratto di lavoro e la colpa attribuita alle Officine consistesse in un'omissione da parte del datore di lavoro di quelle cautele che esso avrebbe dovuto avere per i suoi dipendenti addetti alla sabbiatura, in relazione agli obblighi contrattuali ed alle leggi speciali in materia, che prescrivono particolari misure protettive della salute dei lavoratori addetti a particolari lavori ».

Passando poi all'esame della colpa contrattuale, il Tribunale, dopo aver ricordate le prescrizioni del Regolamento Generale per l'igiene del lavoro approvato con R. D. 14 aprile 1927 n. 530, riassume così il risultato della sua indagine: « E' fuori dubbio che l'osservanza di tali norme profilattiche

costituisce, oltre che obbligo di legge, *obbligo contrattuale* del datore di lavoro, poichè l'operaio, nel consentire al contratto, se da un lato, in certi casi, sa della pericolosità del lavoro stesso, sa anche che contro quella pericolosità sarà difeso, nel limite del possibile, come vuole la legge ».

Rileggiamo ora la sentenza della Corte d'Appello. Nella parte dedicata al diritto, e non in quella riservata al riassunto dei fatti, la Corte dice che « il Tribunale si è dato espresso carico di fissare i criteri sull'indole della colpa che veniva attribuita alla Società datrice di lavoro (se contrattuale od extracontrattuale), e dopo aver ritenuto che doveva farsi capo al concetto di colpa contrattuale nella specie, disaminò i fatti addebitati alla Società Tallero concludendo che alcuni erano colposi ed altri non erano tali ».

Dunque la Corte di merito ha preso atto del risultato a cui, con minuta indagine, era giunto il giudice di primo grado; e poichè nel prendere atto della affermata natura contrattuale della colpa, nulla ha eccepito in contrario, si deve intendere — se la logica ha ancora un suo valore — che la Corte ha fatto sua la indagine di diritto fatta dal Tribunale, ha ritenuta esatta la motivazione della sentenza appellata, ed ha confermato trattarsi nella specie di colpa contrattuale.

Si vuole una prova inequivocabile? Si proceda nella lettura della sentenza impugnata e si osservi in quale modo la Corte di merito ha impostato l'esame della colpa della Società Tallero.

« Qui occorre — si legge nella sentenza della Corte — notare che il contratto di lavoro impone al principale l'obbligazione di osservare tutte le cautele necessarie per la sicurezza del lavoratore e di uniformarsi alle prescrizioni del Regolamen-

to Generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. Decreto 14 aprile 1927 n. 530, le quali, come bene fu detto dal Tribunale, rientrano fra le *obbligazioni contrattuali*, perchè l'operaio, aderendo al contratto per lavori di una certa pericolosità, conta di essere difeso, nei limiti del possibile, dalle misure cautelari imposte dalla legge al datore di lavoro ».

Dunque la Corte ha preso in esame una colpa contrattuale, ha seguito il Tribunale nell'individuazione di questa colpa, ed ha ricalcate su questo punto le orme della prima sentenza, di cui ha *elogiato l'esattezza*.

La censura mossa dalla ricorrente alla impugnata sentenza di non aver proceduto all'esame della questione relativa alla natura della colpa, e di non aver neppure aderito all'avviso espresso dai primi giudici, è censura infondata e insussistente. La Corte, nel prendere atto dell'esame della particolare questione fatto dai primi giudici, ha dimostrato di far sue le conclusioni giuriche alle quali essi erano pervenuti; e nell'accingersi poi a individuare la colpa contrattuale sulla traccia (e quasi con l'identiche parole) della prima sentenza, ha espresso la decisione di fare sue le argomentazioni del Tribunale, di cui ha elogiato l'esattezza con la frase breve ma compendiosa: « come il Tribunale ha ben detto ».

Ora non può imputarsi alla sentenza difetto di motivazione per non avere ripetute tutte le motivazioni dei primi giudici, alle cui conclusioni sul punto in esame ha sostanzialmente aderito. Cotesta Ecc.ma Corte ha insegnato che « il giudice di appello esaurisce l'obbligo della motivazione quando adotta gli stessi motivi del primo giudice dichiarandoli giusti ed esaurienti » (Sentenza 5 aprile 1939 - Scarabotti c. Govern. di Roma).

SULLA TERZA CENSURA

La ricorrente si duole che la impugnata sentenza non abbia esaminato il suo assunto essere « i rischi conseguenti alle malattie professionali a carico esclusivo dei prestatori d'opera ». E, per dare un aspetto giuridico alla censura di mancata motivazione, afferma che quella sua tesi costituiva un sistema di difesa autonomo e organico, perchè qualora la Corte avesse riconosciuto che tutti i rischi conseguenti alle malattie professionali restano a carico degli operai, la Società Tallero doveva essere assolta.

La censura non ha alcun fondamento. Il preteso sistema organico e autonomo di difesa crolla come un castello di carta appena si osservi che, pur ammettendo che i rischi delle malattie professionali restino a carico degli operai, rimane a vedere se, nella specie, vi era colpa dell'assuntore per non aver adottato tutte quelle difese igieniche e protettive che il contratto e la legge esigevano da lui.

Questa è appunto l'argomentazione della sentenza impugnata. E' vero — dice la Corte — che sarebbe iniquo « estendere gli obblighi del datore di lavoro fino all'estremo limite di tutelare e garantire sempre e in ogni caso l'incolumità del lavoratore ». Per questo la legge sugli infortuni del lavoro pone a carico dell'impresa l'obbligo della assicurazione. E la sentenza prosegue: « Per questo ordine d'idee recentemente anche le malattie professionali sono state equiparate ai rischi dell'impresa e coperte da assicurazione obbligatoria, analogamente a quello che si era fatto per gli infortuni sul lavoro; ma la silicosi, malgrado che in altre legislazioni sia stata compresa fra le malattie professionali, non è considerata ancora tale in base

alla nostra legge 4 febbraio 1937; *tuttavia resta sempre fermo il principio che per gli inconvenienti dell'industria nociva alla salute, siavi o non l'obbligo dell'assicurazione, risponde l'impresa quando si riscontri una di lei colpa efficiente* ».

La pretesa difesa autonoma e organica si fermava ai rischi delle malattie professionali; la sentenza della Corte procede sul terreno vero della causa e giunge alla colpa contrattuale. Per questo la ricorrente crede di non avere avuto risposta, mentre la sentenza della Corte ha risposto in maniera inconfutabile, osservando che altro è il normale rischio delle malattie professionali (sia o non sia coperto dall'assicurazione obbligatoria) e altra è la colpa dell'impresa per non avere adeguatamente difeso, come era suo obbligo, il proprio operaio in un lavoro pericoloso e nocivo.

SULLA QUARTA CENSURA.

La ricorrente, delusa per il fatto che le sue argomentazioni dirette a scagionarla dall'accusa di non aver adottati mezzi idonei di protezione e di difesa non trovarono accoglimento nè in Tribunale, nè in Corte d'Appello, le ripropone davanti la Corte di Cassazione, rasentando la confusione tra il giudizio di diritto e il giudizio di merito.

Potremmo limitarci a ricordare che gli apprezzamenti del giudice sulla inefficacia delle difese disposte dalla Officina Talero e sulle deficienti tutele protettive prescritte dalla legge, non sono e non possono essere sindacati in questa sede. Infatti ciò che il giudice di merito, valutate le prove per perizia e per testi, e ponderata l'ampia discussione delle parti, ha creduto di dover ritenere per vero, non può essere in Cassazione oggetto di ulteriore pronunzia.

Ma poichè la ricorrente, per sfuggire a questa insuperabile barriera, ha fatto, ancora una volta, ricorso al difetto di motivazione, esaminiamo brevemente se risponde a verità, ciò che si legge nel ricorso, e cioè che « non una sola parola la Corte ha speso per confutare il valore delle considerazioni fatte in ordine al sistema di captazione delle polveri e alla maschera adottata ».

Rileggiamo la sentenza impugnata. La sentenza dice:

« Fu omesso, nel periodo anteriore al 1931, nel quale lavorò il Manzi quale sabbiatore, l'uso dei più adatti mezzi per disperdere le polveri, captarle nel luogo di produzione e ventilare l'ambiente di lavoro, perchè un solo aspiratore vi era in fondo al locale e il resto era affidato alla aerazione naturale inefficace; mancava od era insufficiente il mezzo di captazione delle polveri nel luogo di produzione; venivano usate maschere di tipo arretrato mentre nel commercio esisteva la progredita maschera Badische Maschinen Fabrik di Durlak, usata già da alcune ditte milanesi, come risulta dalle deposizioni testimoniali e dalla relazione del perito ».

Ci sembra che non una sola parola sia stata scritta, ma parecchie parole chiare, esplicite, precise!

Desiderava la ricorrente una motivazione più lunga, più minuta, che rassomigliasse ad una polemica con la memoria di causa? Il desiderio può essere naturale in chi ama la prolissità delle dimostrazioni, ma questo desiderio della ricorrente non può essere un mezzo di annullamento di una sentenza sufficientemente motivata.

SULLA QUINTA CENSURA.

La determinazione del risarcimento del danno è compito dei giudici di merito; e la loro pronunzia, che si basa sopra

un apprezzamento di tutti gli elementi della causa, è insindacabile in questa sede.

Ma anche qui la ricorrente, per superare l'invarcabile barriera, ricorre al difetto di motivazione. La Corte d'Appello — essa dice — non ha spiegato per quali ragioni abbia preso a base del suo calcolo il salario annuo di L. 6000, mentre essa aveva fatto osservare che doveva tenersi conto delle oscillazioni del salario, dei periodi di disoccupazione, delle crisi, della scelta d'altre professioni, ecc.

La curiosità della ricorrente si può facilmente appagare. Si era in tema di operai, anzi di manovali comuni. Non c'era quindi la preoccupazione di mutazioni di professione, di ascese o discese nella scala delle professioni. Il salario percepito poteva, dunque, essere assunto come base sicura per determinare ciò che sarebbe stato ad un dipresso il salario futuro. Si potevano prevedere oscillazioni nel salario per lo spostamento del potere d'acquisto della moneta. Noi traversiamo un'epoca in cui questi fenomeni monetari avvertono tutti i giorni l'instabilità della nostra economia. Ma chi può dire che i salari futuri oscilleranno in discesa e non in ascesa? Se, dunque, la Corte di merito ha ritenuto — in tanta difficoltà di previsioni — di ancorarsi ad un dato certo, sicuro, indiscutibile, cioè al salario percepito durante l'ultimo periodo di lavoro, essa ha fatto opera di saggezza, che, essendo di tutta evidenza, non abbisognava di dimostrazioni e di spiegazioni.

Ha insegnato cotesta Corte che « non è necessario, ai fini dell'obbligo della motivazione, che il giudice di merito enunci nella sentenza tutto il processo logico in base al quale sia addivenuto ad una determinata decisione ». (Sentenza 16 dicembre 1933. Tarquinio c. Montopoli).

SULLA SESTA CENSURA.

Questa censura è una prosecuzione della censura precedente. Con la prima si lamentava che la Corte non avesse spiegata la ragione per cui assumeva, pel calcolo del danno, il salario di L. 6000 annue; qui si lamenta che non si sia data minuta ragione dell'aver assunta l'età di 63 anni come probabile durata della vita dei due operai premorti.

Ma anche questa censura è infondata e irrilevante. Il giudice di merito era libero di stabilire gli anni di probabile ulteriore vita dei due operai deceduti, e non aveva obbligo di scrivere una dissertazione sulla durata media della vita umana, richiamandosi alle tavole di mortalità e agli studi, del resto molto incerti, sull'argomento. Bastava che con la comune esperienza e col comune buon senso stabilisse una durata probabile.

Se si fosse trattato di due operai robusti e ben portanti si avrebbe potuto pensare che la loro possibilità di produrre un lavoro remunerato potesse giungere almeno ai 70 anni di età. Invece, poichè si trattava di due operai non molto solidi e alquanto tarati, la Corte ha ritenuto più prudente limitare la loro probabile durata a 63 anni.

Si ribella forse la logica e il buon senso a questa cauta previsione? No affatto; e pertanto non occorre che la Corte esponesse le ragioni intuitive ed evidenti per cui si è fermata — con una valutazione non più sindacabile — all'età di 63 anni, supponendo che l'uno potesse lavorare ancora per 25 anni e l'altro per 15.

CENSURE ALLA SENTENZA PER LA MORTE DEL MANZI.

SUL NESSO CAUSALE.

Il nesso causale fra la colpa della Società Tallero e la morte dell'operaio Manzi, che i primi giudici avevano escluso, è stato invece affermato, con chiara motivazione, dalla Corte d'Appello. E' naturale quindi che la ricorrente faccia ogni sforzo per far apparire l'impugnata sentenza come contraddittoria, illogica, difettante di motivazione.

Il sistema adottato dalla ricorrente è l'abusato spediente di contrapporre frasi e brani della sentenza a frasi e brani della perizia, per giungere ad affermare che la Corte ha confuso fra silicosi e tubercolosi, che ha trasformato arbitrariamente in certezza la possibilità di un'influenza della sopraggiunta silicosi sulla preesistente tubercolosi, senza dare di questa pretesa alterazione dei risultati peritali un'adeguata motivazione.

Sarà pertanto opportuno riassumere le vedute del perito e le conclusioni alle quali è giunto, giacchè a queste vedute e a queste conclusioni si è attenuta la Corte di merito nelle sue decisioni.

La dotta relazione peritale del prof. Ajello ha dimostrato:

1° — La silicosi polmonare può ledere i polmoni dando luogo a una forma morbosa distinta dalla tubercolosi.

2° — La tubercolosi può rimanere latente in moltissimi soggetti, che correntemente si possono considerare come clinicamente sani. Le forme inattive della tubercolosi sono così diffuse specialmente nella classe operaia che (dice il perito) se l'Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza sociale dovesse

assistere tutti gli operai affetti da forme inattive dovrebbe assistere oltre la metà della popolazione lavoratrice italiana.

3° - In una forma inattiva di tubercolosi polmonare l'aspirazione di polveri silicee — determinando il processo della silicosi — facilita la rottura dell'equilibrio immunitario della tubercolosi latente, talchè nel tubercolotico, che avrebbe potuto considerarsi clinicamente sano, insorge violenta la tubercolosi che si aggrava e lo conduce a morte.

Esaminato al lume di questi principii, che il perito ha esposti con molta diligenza e con molta dottrina, il caso dell'operaio Manzi si profila come segue:

Il Manzi aveva una forma preesistente di tubercolosi inattiva quando assunse l'ufficio di sabbiatore nelle Officine Talle-ro. La pericolosità del lavoro e l'assenza di adeguate protezioni hanno fatto insorgere in lui la tubercolosi latente, la quale, appunto per effetto della sopraggiunta silicosi, si è aggravata fino a spegnerlo.

Dunque fra l'assorbimento delle polveri di silicio e la morte vi è un nesso di casualità, anche se la silicosi, invece di agire da sola come morbo autonomo, ha agito sopra una tubercolosi latente, e con effetto di far insorgere e aggravare questo secondo morbo letale.

Il perito, con una scrupolosità che rende esauriente la sua perizia, ha voluto porsi il quesito « se la tubercolosi non si sarebbe manifestata in un soggetto predisposto, com'era il Manzi, anche senza ch'egli avesse esercitato, e nelle condizioni in cui l'esercitò, il mestiere di sabbiatore ». E il perito, pur riconoscendo la difficoltà di valutare in ipotesi un decorso morboso, ha risposto che « considerazioni cliniche e dati statistici unanimi lasciano propendere per una affermazione positiva ».

Dopo questo il perito non ha esitato a giungere a questa chiara conclusione:

« Il Manzi morì in conseguenza di una forma tipica di tubercolosi polmonare escavata; e l'insorgenza in lui di una forma morbosa specifica attiva da una sua preesistente disposizione o latenza, si ritiene possa essere stata facilitata, accelerata, aggravata nel decorso del mestiere esercitato di sabbiatore, tanto più che questo, per un non breve periodo di tempo, venne esercitato senza adeguate misure di protezione, come da verifiche eseguite presso le Officine Tallero ».

Come, dunque, si può asserire che la Corte ha dovuto modificare o sforzare le conclusioni del perito per stabilire il nesso casuale fra la colpa dell'assuntrice e la morte dell'operaio? E come si può sostenere che la Corte non abbia sufficientemente motivato il suo convincimento?

I giudici di primo grado avevano ritenuto che il giudizio del perito fosse soltanto di probabilità, e avevano escluso il nesso casuale, ma i secondi giudici, apprezzando con maggior acume le risultanze peritali, sono andati in diverso avviso. Ed hanno chiaramente motivato il loro convincimento.

« E' facile rispondere — si legge nell'impugnata sentenza — che, malgrado la mancanza di prove dirette e tangibili, vale in questa materia il ragionevole convincimento basato sul modo di manifestarsi dei fatti e delle successioni di essi, nonchè sull'osservazione di non potersi escludere la sinistra influenza sulla salute dell'assorbimento di polveri silicee, estremamente fini e taglienti, gettate con violenza estrema sui corpi metallici da pulire e formanti una nebbia nell'ambiente, come risulta dagli atti ».

Di fronte ad un convincimento non sindacabile in questa

sede e ad una motivazione chiara ed esauriente, la censura della ricorrente non può avere che la sorte che si merita.

SULLA REIEZIONE DELLA DOMANDA DI ULTERIORI PROVE.

Il ricorso censura la sentenza per non aver ammesse le ulteriori prove testimoniali e peritali chieste in sede di appello dalla Società Tallero.

Noi — dice in sostanza il ricorso — chiedevamo di provare che il Manzi ha indubbiamente lavorato come sabbiatore quasi due anni, ma in effetto il contatto con le polveri di silicio si è verificata soltanto per una media di cinque giorni al mese nel corso di 18 mesi, giacchè non sempre, nel corso della giornata lavorativa, l'ambiente era inquinato dalle polveri pericolose. Ciò doveva servire — dice sempre la ricorrente — a dimostrare che il breve periodo di pericolosità non poteva essere sufficiente a far insorgere quella tubercolosi latente che preesisteva nel Manzi, così che anche la misura del risarcimento avrebbe potuto essere influenzata da questa attenuata responsabilità della Tallero. Che se — continua sempre il ricorso — anche questo breve assorbimento delle polveri pericolose si potesse, nel caso in esame, ritenere influente nell'insorgenza della tubercolosi, un nuovo esame peritale avrebbe certo stabilito che sopra un soggetto perfettamente sano e robusto questo breve assorbimento non avrebbe potuto avere effetto deleterio. Peggio, dunque, pel Manzi che, sapendo di non essere robusto a sufficienza per affrontare il pericolo delle polveri, ha accettato un mestiere pericoloso!

La Corte con l'impugnata sentenza non ha ammessa la

richiesta dei nuovi mezzi istruttori ed ha dato ragione della sua repulsa con due motivi:

1. — la intempestività della richiesta;
2. — la non influenza delle prove dedotte.

Che la richiesta avesse dovuto farsi allorchè si fece luogo all'inchiesta, è obbiezione fondatissima. Si trattava di assodare le responsabilità della Società Tallero per una morte da silicosi, cioè per l'assorbimento tipico delle polveri di silicio. Non era, dunque, naturale che si chiedesse subito di stabilire per quante ore o giorni l'assorbimento era durato? Il ricorso osserva che non si è chiesto subito questa indagine perchè, quando si disposero le prove, si credeva trattarsi di silicosi, mentre poi il perito ha dimostrato trattarsi di tubercolosi insorta e aggravata per effetto della silicosi. Ma la giustificazione non ha senso: la pericolosità dell'assorbimento delle polveri era eguale nell'un caso e nell'altro, talchè se era opportuno stabilire la durata di questo assorbimento, lo si doveva chiedere indipendentemente dal processo morboso con cui l'assorbimento ha prodotto la morte.

Ma più che questo primo motivo ha valore il secondo addotto dalla Corte.

La ricerca delle ore nelle quali il Manzi è stato a contatto con le polveri di silicio non poteva modificare le conclusioni alle quali il perito e la Corte sono giunti, giacchè il perito aveva già preso in esame la durata del lavoro del Manzi. « Il Manzi — si legge nella relazione peritale — risulta assunto dalla Tallero il 24 marzo 1928, ed è certo che almeno per un anno esercitò il mestiere di sabbiatore ». E più oltre dice che « potrebbe risultare da ulteriori accertamenti, che il Manzi per qualche mese del 1934 abbia ancora lavorato da sabbiatore ».

Dunque il perito ha fondato il suo giudizio sopra una permanenza certa nell'officina di un solo anno, *periodo inferiore* ai 18 mesi ammessi nel ricorso avversario. Che poi il perito, espertissimo nella materia, sapesse come si svolge il mestiere di sabbiatore, cioè con soste e intervalli nel lavoro giornaliero, non può essere messo in dubbio da alcuno.

Le nuove prove testimoniali e peritali chieste dalla ricorrente miravano, dunque, — come ben dice la motivazione dell'impugnata sentenza — a « combattere le conclusioni del perito giudiziale », alle quali il giudice di merito aveva fatto piena adesione. Ora è nella facoltà del giudice di merito, quando crede di essere già sufficientemente illuminato, di dichiarare l'irrilevanza di quelle ulteriori prove ch'egli ritiene, con apprezzamento insindacabile, non più necessarie.

CENSURE ALLA SENTENZA PER LA MORTE DEL POLLI.

Il ricorso muove, a quella parte della sentenza che riguarda la morte dell'operaio Polli, le medesime censure già mosse alla parte riguardante la morte dell'operaio Manzi. Quindi si lamentano anche qui la mancanza di nesso causale e la reiezione della domanda di ulteriori prove.

In tema di nesso causale la ricorrente rileva (e il rilievo assume nel ricorso un'importanza decisiva quasi esso fosse l'unico o il maggiore argomento della Corte, che invece ne ha esposti parecchi e ben più sostanziali) che nella sentenza impugnata si legge che « il Polli visitato dal dott. Valdonio, dal marzo all'agosto 1933, venne trovato affetto da bronchite a decorso irritativo con facili riacutizzazioni in dipendenza della

silicosi ». Ora — nota il ricorso — la diagnosi del dott. Valdonio non è esatta e il perito prof. Ajello, valendosi della sua speciale competenza in una materia del tutto nuova, l'ha dottamente rettificata nel senso che il Polli era predisposto da una forma di tubercolosi chiusa prima che entrasse in ospedale, dove la forma infettiva, *aggravata da un terreno polmonare silicotico*, assunse un'imponente gravità.

In sostanza il prof. Ajello è giunto nella sua perizia alle stesse constatazioni alle quali l'aveva condotto l'altra perizia per il caso Manzi. Non una silicosi (che è malattia che si distingue dalla tubercolosi), ma una tubercolosi latente che si aggrava per l'assorbimento delle polveri silicee, e determina l'insorgere, l'aggravarsi, il precipitare della tubercolosi polmonare.

E poichè la ricorrente vuol far credere che le conclusioni del perito siano « difformi da quelle a cui è pervenuta la Corte d'Appello di Milano, senza che le ragioni della difformità siano state chiarite », riproduciamo alcuni periodi della perizia dove il processo morboso è descritto con parole semplici alla portata di tutti.

« Qualora sia dimostrato — si legge nella perizia — che il Polli abbia lavorato per circa due anni nella Tallero, *non vi è dubbio* che egli, *per il terreno silicotico*, possa esser stato favorito nell'insorgenza di quella polmonite acuta grave che lo condusse poi, per altra sopravvenuta complicazione extrapolmonare, a morte. Per poter guarire bene da una forma polmonare acuta occorre poter disporre di tutti i mezzi di difesa: *un polmone bloccato dalle polveri*, con un cuore già sforzato, come può reagire ad una forma infettiva acuta? ».

Dunque, ed è questa l'inequivocabile conclusione del perito, il Polli, quando entrò nell'Ospedale per attendervi l'estrema ora, « era già minorato, *per colpa della silicosi*, del 30% della sua capacità lavorativa ». Era, per effetto delle polveri silicee aspirate, uno straccio d'uomo sul quale l'infezione acuta polmonare, non trovando più efficace difesa, doveva fatalmente compiere la sua opera di distruzione.

Si potrà — come fa la ricorrente — ragionare sulle concause della morte, per lamentare che il giudice non abbia diminuito di qualche migliaio di lire il risarcimento del danno, quasi convenisse, davanti all'estrema miseria dei superstiti, pesare con le bilance del mercante, le libbre di sangue versato, ma voler far credere che il convincimento della Corte contraddice alle risultanze della perizia è tentativo, più che temerario, vano ed assurdo.

Quanto alla reiezione delle richieste prove per accertare la durata del lavoro pericoloso non ripeteremo le argomentazioni già esposte. Non è contestato (come osserva giustamente la sentenza della Corte) che la durata superasse i due anni (25 mesi si legge nel ricorso avversario); e due anni di lavoro di sabbiatore (sia pure eseguito con gli intervalli consueti nell'orario giornaliero) sono, a giudizio del perito, più che sufficienti a creare il terreno silicotico sul quale si è inserito il morbo letale.

La motivazione della sentenza non consente censura. La Corte ha nettamente indicate le ragioni del suo convincimento, fra le quali c'è anche, impressionante e imponente, questa: « di otto sabbiatori assunti dall'Officina Tallero due soli sono superstiti, gli altri sei sono morti di malattia di petto ».

Le sei bare potranno apparire un argomento ad effetto.

non confacente all'austera impassibilità della giustizia; ma esse hanno detto al cuore umano dei giudici, col linguaggio della tragedia, che il nesso di causalità non si poteva più nè negare nè contrastare.

Avv. IVANOE BONOMI

Roma, 25 novembre 1940.

Ivanoe Bonomi

SENTENZA 2 DICEMBRE 1940 PUBBLICATA

IL 14 GENNAIO 1941

DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

nel ricorso

della Soc. An. OFFICINE ELETTRO FERROVIARIE TALIERO

contro

MASSARA GIUSEPPINA ved. Polli e

LIARINARO GRARIA ved. Manzi

FATTO (omesso)

DIRITTO

Osserva la Corte Suprema che le varie censure, con le quali s'investono le questioni comuni alle due cause, sono prive di fondamento.

Si lamenta, innanzi tutto, il mancato esame di un preteso, autonomo sistema di difesa con cui si sosteneva che essendo state le prove per testi e per perizie disposte con sentenza passata in giudicato, sul presupposto logico e giuridico che la morte del Manzi e del Polli fosse avvenuta per silicosi, non si poteva in appello accogliere le domande e disporre il risarcimento dei danni sulla base di una causa diversa, cioè quella che la morte fosse avvenuta per malattie insorte ed aggravate dalla silicosi.

La censura è da respingersi perchè non occorre che la Corte rispondesse esplicitamente ad un semplice argomento difensivo, che appariva ϕ prima facie di veruna consistenza ed implicitamente risolto dalla decisione di merito. Se con questa, e sulla base delle prove raccolte, specie quella peritale, si ammetteva che la silicosi non avesse da sola determinata la morte, ma fosse stata la causa dell'insorgere dell'aggravarsi di malattie quali - rispettivamente - la tubercolosi e la forma tubercolare acuta specifica, con ciò non si veniva a mutare ed a spostare l'oggetto della contesa, ma soltanto a precisare, di contro all'originario assunto delle attrici, il processo morboso attraverso il quale la silicosi aveva prodotta la morte.

Nè la sentenza del Tribunale ammissiva di prove, poteva fare stato in ordine a detto assunto se proprio le prove erano state disposte per l'accertamento della causa vera dell'avvenuto decesso dei due operai di che trattasi.

Si sostiene inoltre che la Corte di appello non avrebbe esaminata la questione se

si versasse nella ipotesi di una colpa contrattuale (articolo 1224 codice civile) siccome aveva ritenuto il Tribunale con la sentenza di cui si chiedeva la conferma, o extra-contrattuale (articolo 1151 codice civile) e ciò soprattutto ai fini di accertare se la responsabilità della ricorrente dovesse essere contenuta nei limiti di una colpa lata o di una colpa lieve, con tutte le relative conseguenze in ordine alla commisurazione del danno.

Anche questa censura è infondata.

La Corte ha esplicitamente ritenuto in aderenza allo stesso assunto della ricorrente, che si versasse nella ipotesi di una colpa contrattuale laddove ha affermato che il contratto di lavoro imponeva al principale l'obbligo della osservanza di tutte le cautele imposte per la sicurezza del lavoratore e di uniformarsi alle prescrizioni del regolamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1927 n. 530, le quali tutte rientravano" come bene aveva detto il Tribunale", tra le obbligazioni contrattuali ed allorquando, in altra parte della sentenza, ha valutato la responsabilità della ricorrente alla stregua della diligenza che deve usare

il buon padre di famiglia, cioè di quella diligenza che, a norma dell'articolo 1224 codice civile, si deve impiegare nell'adempimento di una obbligazione contrattuale.

Non è vero poi, che la Corte nemmeno si sia dato carico dell'altra questione sollevata dalla ricorrente e cioè che i rischi conseguenti alle malattie professionali debbono restare a carico esclusivo del prestatore d'opera.

Invece si è occupata di siffatta questione e l'ha correttamente risolta ritenendo che in riguardo alle malattie professionali non garantite da assicurazione obbligatoria, come la silicosi, l'impresa non potesse esimersi da responsabilità per caso di una sua colpa nell'evento dannoso.

Si lamenta ancora che la Corte sia incorse in evidente difetto di motivazione non spendendo una sola parola per confutare il valore delle considerazioni fatte dalla ditta convenuta in ordine all'efficace sistema di captazione delle polveri silicee da essa praticato in un capannone di lavoro, che nemmeno poteva reputarsi ambiente chiuso, ed in ordine alla idoneità della ma-

schera in uso.

Ma anche questa censura non può essere attesa perchè il giudice non è tenuto a rispondere alle singole argomentazioni delle parti, bastando che del suo conclusivo giudizio, in contrasto con queste, dia sobria, adeguata e chiara motivazione.

Ora, nella specie la Corte ha ritenuto insindacabilmente in fatto, in base alle emergenze di causa ed alle prove raccolte, che la ditta ricorrente aveva trascurato, a tutela della salute dei suoi operai, ed in un ambiente di lavoro da reputarsi chiuso, tutte le opportune previdenze, specie quelle imposte dagli articoli 16 e 17 del regolamento 14 aprile 1927 n. 530 per l'igiene del lavoro: e così aveva emesso l'uso dei più adatti mezzi per captare le polveri nel luogo di produzione e disperderle ventilando l'ambiente di lavoro, essendovi in fondo al locale un solo aspiratore, mentre il resto del locale stesso era affidato ad una inefficace aereazione naturale, ed usando tipo di maschere arretrate, mentre in commercio esisteva la progredita ma schera della ditta Badesche Mescani Fabrick di Drlak.

E così pure tutte le ulteriori censure di difetto di motivazione, inserite sotto il titolo comune ai due infortunati Manzi e Polli, s'infrangono contro insindacabili apprezzamenti della Corte, la quale, con giudizio di fatto, ed altresì aspirandosi ad incensurabili criteri di equità ha fissato lo stipendio dei cennati operai sulla base di quanto essi percepivano al momento della morte ed il numero di anni della probabile ulteriore vita di essi, tenuto conto delle particolari condizioni di salute di ciascuno.

Sussiste, invece, l'asserito difetto di motivazione in riguardo all'attribuito indennizzo per la morte del Manzi:

La Corte era, soprattutto, chiamata a stabilire, quale presupposto necessario dell'affermazione di responsabilità per danni della società piccorrente, il nesso di causalità fra la malattia che aveva tratto a morte il Manzi ed il lavoro cui questi era stato adibito. E gli elementi relativi di giudizio doveva indubbiamente trarli o dalle emergenze della redatta ~~per~~ perizia, in relazione ai risultati della prova testimoniale raccolta, o da esaurienti e ben motivate ragioni d'ordine

tecnico e giuridico, che essa avesse reputato addurre in dissenso delle cennate emergenze.

Ma in questo essenziale compito, la denunziata sentenza si appalesa oltremodo perplessa, illogica e manchevole, onde non può sottrarsi alla prospettata censura.

Ha affermato la Corte, in forma conclusiva del suo giudizio, ed in rapporto alla morte del Manzi, avvenuta, come era pacifico, per una forma tipica di tubercolosi polmonare escavata, non potersi disconoscere che l'assorbimento delle polveri silicee, in conseguenza del mestiere di sabbiatore, esercitato per due anni almeno, sebbene saltuariamente, avesse influito a sviluppare la tubercolosi del Manzi, epperò a produrne la morte. E siffatta conclusione che nemmeno è avvalorata da un sicuro convincimento, siccome ne è indice l'adoperata espressione "sembra alla Corte" è stata soprattutto desunta dalle premesse osservazioni e deduzioni del perito, quali si debbono apprendere dalla stessa sentenza impugnata e senza che il Supremo Collegio possa compiere un esame diretta della perizia.

Ora, sono proprio tali premesse che additano la arbitrarietà e l'illogicità del giudizio cui è pervenuta la Corte. Giacchè il perito,

dopo avere precisato, siccome la stessa sentenza rileva, che secondo la scienza le polveri di silice non combinate quando pervengono nei polmoni hanno un potere stimolatore d'infezioni e possono risvegliare una lesione tubercolare latente o esagerare l'attività di una tubercolosi in corso o rendere i polmoni molto più vulnerabili in riguardo ad una qualsiasi infezione microbica, che il Marzi era affetto da tubercolosi latente allorchè prestava servizio presso la società Tallero; ha soggiunti: "che non v'erano elementi positivi per affermare che la silicosi presistesse alla tubercolosi o l'avesse completata in seguito".

Cosicchè per siffatte affermazioni non era dato ammettere, nel caso concreto, che la silicosi fosse stata causa dell'insorgere della tubercolosi, o, quanto meno, di una complicazione di essa.

Nè in contrario potrebbe assumersi che lo stesso perito, a tenore di mera possibilità, e ispirandosi a concetti scientifici, aveva anche affermato che il mestiere di sabbiatore, in un ambiente poco protetto, aveva facilitato la diminuzione di resistenza, trasformando la tubercolosi latente in tubercolosi attiva; giacchè, a parte

che a siffatto giudizio di possibilità non poteva la Corte sostituirla con uno di certezza senza adeguata dimostrazione, sta in fatto che il perito aveva poco prima soggiunto : come a tenore delle ultime teorie scientifiche doveva ammettersi che la tubercolosi si instaura quasi sempre su di un terreno affetto da silicosi avanzata, ma che però "nel caso Manzi, la silicosi non aveva raggiunto un grado da poter essere dimostrabile e tanto meno poteva dirsi avanzata". Meditando su tutto questo, e sulla contraddizione, in cui era incorso lo stesso perito nel cennato suo giudizio circa l'influenza della silicosi (del cui grado avanzato nemmeno aveva potuto accertarne l'esistenza) sulla tubercolosi latente della quale era affetto il Manzi, tanto più non poteva la Corte trasformare siffatto giudizio di probabilità; per giunta fondato su contraddittorie affermazioni, in un giudizio di certezza.

Il vizio di motivazione in cui è incorsa la Corte è palese, e ciò anche sotto il profilo di non avere essa preso in esame e discusso tutto il sistema difensivo delle Officine Talle- ro in rapporto ai cennati rilievi critici della pe-

rizia in atti.

Le susposte considerazioni sono manifestamente assorbenti delle altre censure di difetto di motivazione che si muovono anche alla sentenza denunziata per aver negato le prove, testimoniale e peritale, richieste in appello e dirette a dimostrare che l'adibizione del Manzi ed effettivo lavoro di sabbiatura era stata minima, tale quindi da non potere arrecare pregiudizio ad un lavoratore sano.

In rapporto all'attribuito indennizzo per la morte del Polli non è dubbio che la Corte abbia, con adeguato ragionamento, sia pure in forma sobria, e fondato su elementi tratti dagli atti di causa e dalle prove raccolte, espresso un giudizio insindacabile di fatto circa il nesso causale fra la contratta silicosi e la morte stessa.

Pertanto, mal si appunta contro tal giudizio la prospettata censura di difetto di motivazione.

Invero ha ritenuto ~~non~~ sussistente il cennato nesso causale tra l'assorbimento delle polveri di silice e la morte del Polli (avvenuta per forma polmonare acuta, specifica, di natura pro-

babilmente tubercolare e per gravi alterazioni cardio-vascolari) fondandosi sulle conclusioni del perito giudiziale; sul certificato del Dott. Valdonio, che dal marzo all'agosto 1933 aveva trovato esso Polli affetto da bronchite a decorso irritativo e con facilità riacutizzazioni in dipendenza della silicosi, sulla circostanza che il Polli, per oltre due anni, aveva lavorato nel reparto delle sabbature, sulla nota, sinistra influenza della silicosi sugli organi della respirazione, tanto che degli otto sabbiatori addetti alle Officine Tallero ben sei erano morti di malattie di petto.

Del pari insindacabilmente in fatto la Corte ha ritenuto la superfluità della prova testimoniale dalla Tallero dedotta, per l'accertamento di una pacifica circostanza circa la durata del lavoro del Polli, e della perizia che a tal prova era connessa.

P. Q. M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso per quanto di ragione e nel capo relativo all'indennizzo per la morte del Manzi, e relativamente a tal capo cassa la sentenza e rinvia la causa per nuovo esame e per provvedere sulle spese di questo grado alla Corte di appello

di Brescia.

Rigetta nel resto il ricorso e condanna la ricorrente in favore della Massaro a tutte le spese del presente grado di giudizio che liquida in lire duecentoquaranta (Lire 240.) oltre quelle prenotate a debito oltre l'onorario di avvocato in Lire L.1.500.-

Ordina la restituzione del deposito.

Così deciso in Camera di Consiglio il 2 dicembre 1940-XIX

IL PRESIDENTE

F.to S.E. Mirabile

I CONSIGLIERI

F.ti Tomassi - Sette - Capobianco - Ruggiero - Costamagra - Vitale.

IL CANCELLIERE DE MARCHIS

Pubblicata a norma dell'art.366 cod.proc.civ. nell'udienza di oggi 17 gennaio 1941-XIX.

IL CANCELLIERE DI SEZIONE

DE MARCHIS

Registrato a Roma li 6 febbraio 1941-XIX

Vol. 571 N.4670 Atti Giudiziari Esatte Lire 138,40

La Sepe Quarta

IL PROCURATORE SUPERIORE

RICCARDO FERRI

SENTENZA 2 DICEMBRE 1940 PUBBLICATA
IL 17 GENNAIO 1941
DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

nel ricorso
della Soc. An. OFFICINE ELETTRICO FERROVIARIE TALLERO
contro
MASSARA GIUSEPPINA ved. Polli e
MARINARO GRARIA ved. Manzi

FATTO (omesso)

DIRITTO

Osserva la Corte Suprema che le varie censure, con le quali s'investono le questioni comuni alle due cause, sono prive di fondamento.

Si lamenta, innanzi tutto, il mancato esame di un preteso, autonomo sistema di difesa con cui si sosteneva che essendo state le prove per testi e per perizia disposte con sentenza passata in giudicato, sul presupposto logico e giuridico che la morte del Manzi e del Polli fosse avvenuta per silicosi, non si poteva in appello accogliere le domande e disporre il risarcimento dei danni sulla base di una causa diversa, cioè quella che la morte fosse avvenuta per malattie insorte ed aggravate dalla silicosi.

La censura è da respingersi perchè non occorre che la Corte rispondesse esplicitamente ad un semplice argomento difensivo, che appariva 6 prima facie di veruna consistenza ed implicitamente risolto dalla decisione di merito. Se con questa, e sulla base delle prove raccolte, specie quella peritale, si ammetteva che la silicosi non avesse da sola determinata la morte, ma fosse stata la causa dell'insorgere dell'aggravarsi di malattie quali - rispettivamente - la tubercolosi e la forma tubercolare acuta specifica, con ciò non si veniva a mutare ed a spostare l'oggetto della contesa, ma soltanto a precisare, di contro all'originario assunto delle attrici, il processo morboso attraverso il quale la silicosi aveva prodotta la morte.

Nè la sentenza del Tribunale ammissiva di prove, poteva fare stato in ordine a detto assunto se proprio le prove erano state disposte per l'accertamento della causa vera dell'avvenuto decesso dei due operai di che trattasi.

Si sostiene inoltre che la Corte di appello non avrebbe esaminata la questione se

si versasse nella ipotesi di una colpa contrattuale (articolo 1224 codice civile) siccome aveva ritenuto il Tribunale con la sentenza di cui si chiedeva la conferma, o extra-contrattuale (articolo 1151 codice civile) e ciò soprattutto ai fini di accertare se la responsabilità della ricorrente dovesse essere contenuta nei limiti di una colpa lata o di una colpa lieve, con tutte le relative conseguenze in ordine alla commisurazione del danno.

Anche questa censura è infondata.

La Corte ha esplicitamente ritenuto in aderenza allo stesso assunto della ricorrente, che si versasse nella ipotesi di una colpa contrattuale laddove ha affermato che il contratto di lavoro imponeva al principale l'obbligo della osservanza di tutte le cautele imposte per la sicurezza del lavoratore e di uniformarsi alle prescrizioni del regolamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1927 n. 530, le quali tutte rientravano" come bene aveva detto il Tribunale", tra le obbligazioni contrattuali ed allorquando, in altra parte della sentenza, ha valutato la responsabilità della ricorrente alla stregua della diligenza che deve usare

il buon padre di famiglia, cioè di quella diligenza che, a norma dell'articolo 1214 codice civile, si deve impiegare nell'adempimento di una obbligazione contrattuale.

Non è vero poi, che la Corte nemmeno si sia dato carico dell'altra questione sollevata dalla ricorrente e cioè che i rischi conseguenti alle malattie professionali debbono restare a carico esclusivo del prestatore d'opera.

Invece si è occupata di siffatta questione e l'ha correttamente risolta ritenendo che in riguardo alle malattie professionali non garantite da assicurazione obbligatoria, come la silicosi, l'impresa non potesse esimersi da responsabilità nel caso di una sua colpa nell'evento dannoso.

Si lamenta ancora che la Corte sia incorsa in evidente difetto di motivazione non spendendo una sola parola per confutare il valore delle considerazioni fatte dalla ditta convenuta in ordine all'efficace sistema di captazione delle polveri silicee da essa praticate in un capannone di lavoro, che nemmeno poteva reputarsi ambiente chiuso, ed in ordine alla idoneità della ma-

schera in uso.

Ma anche questa censura non può essere attesa perchè il giudice non è tenuto a rispondere alle singole argomentazioni delle parti, bastando che del suo conclusivo giudizio, in contrasto con queste, dia sobria, adeguata e chiara motivazione.

Ora, nella specie la Corte ha ritenuto insindacabilmente in fatto, in base alle emergenze di causa ed alle prove raccolte, che la ditta ricorrente aveva trascurato, a tutela della salute dei suoi operai, ed in un ambiente di lavoro da ritenersi chiuso, tutte le opportune provvidenze, specie quelle imposte dagli articoli 16 e 17 del regolamento 14 aprile 1927 n. 530 per l'igiene del lavoro: e così aveva emesso l'uso dei più adatti mezzi per captare le polveri nel luogo di produzione e disperderle ventilando l'ambiente di lavoro, essendovi in fondo al locale un solo aspiratore, mentre il resto del locale stesso era affidato ad una inefficace aereazione naturale, ed usando tipo di maschere arretrate, mentre in commercio esisteva la progredita maschera della ditta Badesche Mescani Fabrick di Drlak.

E così pure tutte le ulteriori censure di difetto di motivazione, inserite sotto il titolo comune ai due infortunati Manzi e Polli, s'infrangono contro insindacabili apprezzamenti della Corte, la quale, con giudizio di fatto, ed altresì aspirandosi ad incensurabili criteri di equità ha fissato lo stipendio dei cennati operai sulla base di quanto essi percepivano al momento della morte ed il numero di anni della probabile ulteriore vita di essi, tenuto conto delle particolari condizioni di salute di ciascuno.

Sussiste, invece, l'asserito difetto di motivazione in riguardo all'attribuito indennizzo per la morte del Manzi;

La Corte era, soprattutto, chiamata a stabilire, quale presupposto necessario dell'affermazione di responsabilità per danni della società piccorrente, il nesso di causalità fra la malattia che aveva tratto a morte il Manzi ed il lavoro cui questi era stato adibito. E gli elementi relativi di giudizio doveva indubbiamente trarli o dalle emergenze della redatta ~~xxx~~ perizia, in relazione ai risultati della prova testimoniale raccolta, o da esaurienti e ben motivate ragioni d'ordine

tecnico e giuridico, che essa avesse reputato addurre in dissenso delle cennate emergenze.

Ma in questo essenziale compito, la denunziata sentenza si appalesa oltremodo perplessa, illogica e manchevole, onde non può sottrarsi alla prospettata censura.

Ha affermato la Corte, in forma conclusiva del suo giudizio, ed in rapporto alla morte del Manzi, avvenuta, come era pacifico, per una forma tipica di tubercolosi polmonare escavata, non potersi disconoscere che l'assorbimento delle polveri silicee, in conseguenza del mestiere di sabbiatore, esercitato per due anni almeno, sebbene saltuariamente, avesse influito a sviluppare la tubercolosi del Manzi, epperò a produrne la morte. E siffatta conclusione che nemmeno è avvalorata da un sicuro convincimento, siccome ne è indice l'adoperata espressione "sembra alla Corte" è stata soprattutto desunta dalle premesse osservazioni e deduzioni del perito, quali si debbono apprendere dalla stessa sentenza impugnata e senza che il Supremo Collegio possa compiere un esame diretta della perizia.

Ora, sono proprio tali premesse che additano la arbitrarietà e l'illogicità del giudizio cui è pervenuta la Corte. Giacchè il perito,

dopo avere precisato, siccome la stessa sentenza rileva, che secondo la scienza le polveri di silice non combinate quando pervengono nei polmoni hanno un potere stimolatore d'infezioni e possono risvegliare una lesione tubercolare latente o esagerare l'attività di una tubercolosi in corso o rendere i polmoni molto più vulnerabili in riguardo ad una qualsiasi infezione microbica, che il danzi era affetto da tubercolosi latente allorchè prestava servizio presso la società Tallero; ha soggiunti: "che non v'erano elementi positivi per affermare che la silicosi persistesse alla tubercolosi o l'avesse completata in seguito".

Cosicchè per siffatte affermazioni non era dato ammettere, nel caso concreto, che la silicosi fosse stata causa dell'insorgere della tubercolosi, o, quanto meno, di una complicazione di essa.

Nè in contrario potrebbe assumersi che lo stesso perito, a tenore di mera possibilità, e ispirandosi a concetti scientifici, aveva anche affermato che il mestiere di sabbiatore, in un ambiente poco protetto, aveva facilitato la diminuzione di resistenza, trasformando la tubercolosi latente in tubercolosi attiva; giacchè, a parte

che a siffatto giudizio di possibilita non poteva la Corte sostituirne uno suo di certezza senza adeguata dimostrazione, sta in fatto che il perito aveva poco prima soggiunto : come a tenore delle ultime teorie scientifiche doveva ammettersi che la tubercolosi si instaura quasi sempre su di un terreno affetto da silicosi avanzata, ma che però "nel caso Manzi, la silicosi non aveva raggiunto un grado da poter essere dimostrabile e tanto meno poteva dirsi avanzata". Meditando su tutto questo, e sulla contraddizione, in cui era incorso lo stesso perito nel cennato suo giudizio circa l'influenza della silicosi (del cui grado avanzato nemmeno aveva potuto accertarne l'esistenza) sulla tubercolosi latente della quale era affetto il Manzi, tanto più non poteva la Corte trasformare siffatto giudizio di probabilita, per giunta fondato su contraddittorie affermazioni, in un giudizio di certezza.

Il vizio di motivazione in cui è incorsa la Corte è palese, e cio anche sotto il profilo di non avere essa preso in esame e discusso tutto il sistema difensivo delle Officine Talle-ro in rapporto ai cennati rilievi critici della pe-

rizia in atti.

Le susposte considerazioni sono manifestamente assorbenti delle altre censure di difetto di motivazione che si muovono anche alla sentenza denunciata per aver negato le prove, testimoniale e peritale, richieste in appello e dirette a dimostrare che l'adibizione del Manzi ed effettivo lavoro di sabbiatura era stata minima, tale quindi da non potere arrecare pregiudizio ad un lavoratore sano.

In rapporto all'attribuito indennizzo per la morte del Polli non è dubbio che la Corte abbia, con adeguato ragionamento, sia pure in forma sobria, e fondato su elementi tratti dagli atti di causa e dalle prove raccolte, espresso un giudizio insindacabile di fatto circa il nesso causale fra la contratta silicosi e la morte stessa.

Pertanto, mal si appunti contro tal giudizio la prospettata censura di difetto di motivazione.

Invero ha ritenuto ~~XXX~~ sussistente il cennato nesso causale tra l'assorbimento delle polveri di silice e la morte del Polli (avvenuta per forma polmonare acuta, specifica, di natura pro-

habilmente tubercolare e per gravi alterazioni cardio-vascolari) fondandosi sulle conclusioni del perito giudiziale; sul certificato del Dott. Valdonio, che dal marzo all'agosto 1933 aveva trovato esso Polli affetto da bronchite a decorso irritativo e con facili riacutizzazioni in dipendenza della silicosi, sulla circostanza che il Polli, per oltre due anni, aveva lavorato nel reparto delle sabbiature, sulla nota, sinistra influenza della silicosi sugli organi della respirazione, tanto che degli otto sabbiatori addetti alle Officine Tallero ben sei erano morti di malattie di petto.

Del pari insindacabilmente in fatto la Corte ha ritenuto la superfluità della prova testimoniale dalla Tallero dedotta, per l'accertamento di una pacifica circostanza circa la durata del lavoro del Polli, e della perizia che a tal prova era connessa.

P. Q. M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso per quanto di ragione e nel capo relativo all'indennizzo per la morte del Manzi, e relativamente a tal capo cassa la sentenza e rinvia la causa per nuovo esame e per provvedere sulle spese di questo grado alla Corte di appello

di Brescia.

Rigetta nel resto il ricorso e condanna la ricorrente in favore della Massaro a tutte le spese del presente grado di giudizio che liquida in lire duecentoquaranta (Lire 240.) oltre quelle prenotate a debito oltre l'onorario di avvocato in Lire L.1.500.-

Ordina la restituzione del deposito.

Così deciso in Camera di Consiglio il 2 dicembre 1940-XIA

IL PRESIDENTE

F.to S.E. Mirabile

I CONSIGLIERI

F.ti Tomassi - Sette - Capobianco - Ruggiero - Costamara - Vitale.

IL CANCELLIERE DE MARCHIS

Pubblicata a norma dell'art.366 cod.proc.civ. nell'udienza di oggi 17 gennaio 1941-XIX.

IL CANCELLIERE DI SEZIONE

DE MARCHIS

Registrato a Roma li 6 febbraio 1941-XIA

Vol. 571 N.4670 Atti Giudiziari Esatte Lire 138,40

Le Cepe Quarta

IL PROCURATORE SUPERIORE

RICCARDO FERRI

Prima, 14 Feb. 1941

Egregio avv. prof. Serroussi,

Ho preso atto della sentenza della Cassazione nel ricorso Officine Gallo contro le vedove Manzi e Poli.

Conformemente alle conclusioni del P.M. la Corte ha rinviato alla Corte d'Appello di ^{Suprema} Brescia la causa per la morte del Manzi; ed ha rigettato il ricorso ~~uff~~ Officine Gallo nella causa per la morte del Poli, condannando l'Officine stesse alle spese e onorari del giudizio di Cassazione, che liquida in $\text{L. } 240$ le spese e in $\text{L. } 1500$ l'onorario.

~~Si~~ Io chieggo alla sua cortesia ^{per} tale liquidazione debbo rivolgermi alla Società Officine Gallo in Milano o se Ella è autorizzata a

definire qui la tutto ciò che
si attiene al giudizio in Caspajm

~~Al signor~~

Si è gradita l'occasione
per inviarle i miei migliori
saluti.

STUDIO

DELL'AVVOCATO LUCIANO CAPELLI

VIA F. SFORZA, 19 - TELEFONO 54-554

MILANO

Milano, li 26.3.41

Eg. Sig. Avv. Ivanoe Bonomi

MILANO

P.za della Libertà 4

Vi informo di avere io incassato direttamente dalle Officine Tallero la somma di L.1740.= tassata a titolo onorari e spese per il giudizio di Cassazione. Vi mando tale somma a mezzo Assegnò Circolare con preghiera di farmi avere ricevuta a favore delle stesse Officine Tallero; tale ricevuta verrà poi da me consegnata a chi di dovere. Nel contempo vi prego farmi avere una copia autentica in carta semplice della sentenza di Cassazione, copia che io dovrò produrre avanti la Commissione del Gratuito Patrocinio della Corte d'Appello di Brescia. In attesa di cortese riscontro a questa mia, credetemi cordialmente.

(avv. L. Capelli)

All. 1 assegni circolare di L.1740.= n. 2276098

Roma, 29 marzo 1761

Egregio Avv. Capelli;

Ho ricevuto - e la
ringrazio - l'assegno per $\text{L. } 1760$. Le
invio la regolare ricevuta che farà
avere alle Officine Gallo.

Ho disposto per ~~la~~ la copia autentica
in carta libera della

sentenza della Corte di Cassazione. Ma

occorrerà attendere qualche giorno

già che ~~la~~ ^{la sentenza è in} copia a richiesta

degli avversari. Tra qualche giorno

tornerà al Cancelliere il quale

provvederà a quanto gli ho richiesto.

Con i migliori saluti

Amministrazione delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenze Raccomandate
Modello 22-1



Assegno L. N. 333
Mittente
Destinatario
Destinazione
Espresso L. Firma

È vietato includere valori nelle raccomandate
L'Amministrazione non ne risponde.

PESO (Poids)
Grammi Grammes 3.300

Mod. 253

speciali
(2ª parte)



Valore del Bollettino Lire Due